

## DCCVIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 28034	universitarie » (1508) (D'iniziativa del deputato Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):	
Disegni di legge:		PRESIDENTE . . . . .	Pag. 28055
(Deferimento all'esame di Commissione permanente) . . . . .	28034	Disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato » (1798) (Discussione e approvazione):	
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) . . . . .	28034	TOMÈ, relatore . . . . .	28059, 28062, 28063, 28064
(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) . . . . .	28035	GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro	28060, 28062, 28063, 28064
(Presentazione) . . . . .	28030	DE LUCA . . . . .	28060, 28063, 28064
Disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (943) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):		CONTI . . . . .	28061
LI CAUSI . . . . .	28036	PISCITELLI . . . . .	28061
GIARDINA . . . . .	28040	MOTT . . . . .	28062, 28063
RIZZO Domenico, relatore di minoranza . . . . .	28042	PARATORE . . . . .	28063
ROMITA . . . . .	28050	Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949 » (1349) (Approvazione) . . . . .	28065
PARRI . . . . .	28053	Interpellanza (Annunzio) . . . . .	28080
Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione) . . . . .	28054	Interrogazioni:	
Disegno di legge: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse		(Per lo svolgimento) . . . . .	28034
		(Annunzio di risposte scritte) . . . . .	28035
		(Annunzio) . . . . .	28081
		Inversione dell'ordine del giorno . . . . .	28055
		Relazione sulle gestioni fiduciarie della Federazione consorzi agrari (Presentazione) . . . . .	28035
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE . . . . .	28064, 28080
		DONATI . . . . .	28065
		BUZZA . . . . .	28080

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:**

BRASCHI . . . . .	Pag. 28085
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	28085, 28087
CIASCA . . . . .	28086
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	28086, 28087
MUSOLINO . . . . .	28086
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	28086
PALERMO . . . . .	28086
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	28087
PASTORE (LUSSU) . . . . .	28087
RISTORI . . . . .	28087
VACCARO . . . . .	28088
SEgni, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	28088

La seduta è aperta alle ore 9.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caso per giorni 2, De Bosio per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Per lo svolgimento di due interrogazioni urgenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno fatto sapere che risponderanno alle interrogazioni presentate ieri rispettivamente dai senatori Terracini e Azara, con richiesta di dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

**Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Commissione alla quale è stato deferito per l'esame il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Persico: « Modificazioni di una dispo-

sizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore », presentato nella seduta di ieri, è la 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Mi riservo di comunicare al Senato se tale disegno di legge sarà deferito a detta Commissione non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per lo esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 » (1959), di iniziativa del senatore Varriale, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

*5<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato tre per cento lordo, rimasti privi di cedole » (1953);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (1954);

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordinario di lire sei milioni a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 » (1958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato » (1950), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per potenziamento dell'attività peschereccia » (1951), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (1952), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):

« Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore » (1133);

« Valutazione degli ufficiali dell'Esercito, che anteriormente all'8 settembre 1943 hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore » (1759);

« Norma integrativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma a) e articolo 7, che sopprime il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio » (1811), d'iniziativa del senatore Carrara;

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Previdenza e assistenza dei giornalisti » (1911).

#### Presentazione di relazione sulle gestioni fiduciarie della Federazione dei consorzi agrari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in adempimento del voto formulato nell'ordine del giorno dei senatori Paratore, Bertone e Rumi, approvato dal Senato nella seduta del 22 giugno 1951, ha presentato la relazione sulle gestioni fiduciarie affidate per conto dello Stato alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Tale relazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Braschi, Ciasca, Musolino, Palermo, Pastore (Lussu), Ristori e Vaccaro.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gen-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

naio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità ».

È iscritto a parlare il senatore Li Causi. Ne ha facoltà.

LI CAUSI. Onorevoli colleghi, da quando si è iniziata la discussione, cioè, mi pare, dal 20 settembre scorso ad oggi, a sottolineare l'importanza del problema che ci sta dinanzi è sopravvenuta una delle più grandi sciagure che abbiano colpito, insieme con la nostra Isola, la Calabria e la Sardegna, cioè un'alluvione che ha posto in evidenza in modo drastico quali responsabilità spettino alle classi dominanti nazionali e regionali, quali sono le responsabilità non nel senso personale o morale e giuridico, ma nel senso politico di queste classi dominanti.

Sono state colpite le zone più fertili, più ricche della Sicilia, le zone trasformate dove per decenni e decenni il meglio delle conoscenze tecniche, delle energie del popolo lavoratore sono state profuse e trasfuse; è stata colpita quella parte della Sicilia, la Sicilia orientale, che è la più ricca, quella che permette alla Sicilia di esportare, di vivere, di accumulare e di riprodurre il capitale, la parte più viva, quella che impiega i capitali nella terra. Dobbiamo chiedere: come mai questa classe dominante ha sempre trascurato il problema della utilizzazione di queste acque che in Sicilia, quando occorrono non ci sono e quando non occorrono ed accade una straordinaria precipitazione atmosferica, divallano e producono quel che hanno prodotto? Come mai questa miopia delle classi dominanti che non si sono mai poste questo problema e quando se lo sono posto lo hanno fatto in modo astratto e non lo hanno risolto? La odierna situazione drammatica sottolinea l'importanza del problema che ci sta dinanzi, per cui non sono d'accordo con l'impostazione politica che dà il nostro amico Giambattista Rizzo, di parte liberale, al problema della modifica dello statuto dell'E.S.E.: siamo qui a cercare di conciliare l'interesse pubblico con l'interesse privato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Veramente non ho detto così.

LI CAUSI. Non si capisce cosa voglia dire questa opera di mediazione poichè la situazione del tempo in cui è nato l'Ente siciliano di elettricità e la situazione odierna non pone in evidenza qualcosa di contingente, qualcosa

di fatale, di limitato, che possa essere estraniato dal passare del tempo più o meno breve, ma pone il problema stesso della struttura, il problema di fondo della rinascita della Sicilia. E guai a noi se in questa situazione come già nella situazione in cui è nato l'Ente siciliano di elettricità non teniamo conto dell'espressione di queste contraddizioni che vengono intese dalle classi popolari nel senso più generale della parola e nei momenti di emergenza, quando le classi dominanti stesse vengono colpite. Esse accorrono verso la classi popolari, cercano di porsi alla loro testa, di sfruttare questo afflato popolare e, nel momento in cui sono riuscite a carpire qualcosa, abbandonano le classi popolari e cercano di risolvere miopemente, meschinamente il problema, unicamente dal punto di vista del loro immediato tornaconto personale, cercano di arraffare i soldi dello Stato in maniera brutale, egoistica, antisociale.

E le contraddizioni divengono più evidenti per il fatto stesso della coscienza di sè assunta dalle classi popolari in conseguenza delle guerre e delle grandi calamità: allora questi problemi scoppiano e si pongono nella loro integrità e si impongono alla coscienza nostra. Ecco perchè, come giustamente è stato già rilevato dal senatore Rizzo e ieri dal senatore Di Giovanni, noi abbiamo dinanzi un problema di portata nazionale.

Il problema dell'Ente siciliano di elettricità non è un problema che può limitarsi alla sola Sicilia, un istituto che sorge invece di un altro; è un istituto alla creazione del quale ha partecipato tutto il popolo siciliano per cercare di dare avvio storico-politico ad un mutamento di struttura della sua vita economico-sociale. Se questa è l'importanza del problema che ci sta dinanzi è veramente assurdo il tentativo che si vuol fare di distruggere questo organismo. Qui possono venire tutti i giuristi a spaccare i capelli in quattro, ma il problema politico è unico. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici, che è stato Alto Commissario per la Sicilia, è stato testimone della tragedia che dal 1943 al 1946 si è colà svolta per la assoluta carenza di energia elettrica in Sicilia. (*Interruzione del Ministro dei lavori pubblici*). La situazione fu particolarmente grave in Sicilia, onorevole Ministro, perchè nessuna città d'Italia, come Pa-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

lermo, è arrivata al punto di non avere l'energia elettrica per impastare il pane.

Lei sa che i lavoratori, colpiti dalle interruzioni di energia elettrica nel loro salario, si sono uniti, e poi si sono uniti va via ad essi i piccoli e medi industriali, gli artigiani, gli agricoltori che avevano bisogno dell'acqua per le loro colture. Tutte queste categorie, in breve volgere di tempo, formarono un fronte unito, sulla base di questa esigenza profondamente sentita, e ci furono grandi manifestazioni, manifestazioni ordinate in tutta la Sicilia che culminarono in quella del 28 settembre 1946, che lei benissimo ricorderà, e dove appunto le Camere del lavoro insieme con le Camere di commercio, le associazioni industriali insieme con quelle degli agricoltori, tutti i ceti produttivi siciliani, posero e vollero che si avviasse a soluzione questo problema. E da questa mobilitazione generale dell'Isola, dal fatto stesso con cui questo problema era stato posto spuntò l'Ente siciliano di elettricità; per cui si disse: immettiamo nel nostro sistema della Sicilia un organo qualitativamente diverso, diamo un avvio diverso a quella che è stata finora l'utilizzazione del denaro pubblico, del contributo dello Stato ai privati; dato che i privati non hanno fatto niente dal punto di vista dello sfruttamento delle acque siciliane, di cui abbiamo abbondanza quando non c'è bisogno e abbiamo scarsità quando il bisogno è più urgente; e dato che l'acqua è la cosa più preziosa, cerchiamo di creare qualcosa di qualitativamente nuovo, un organo nuovo frutto di questa coscienza maturata nel popolo siciliano, per far sì che ogni goccia di acqua sia utilizzata per produzione di energia elettrica, irrigazione e come acqua potabile. Si sa che decine di Comuni siciliani non hanno acqua e ciò significa non avere fognature, non avere neanche le elementari condizioni del vivere civile, appena appena civile.

Ecco il problema: gli enti privati, questa Società generale elettrica della Sicilia si è mai posto questo problema? Si può immaginare un ente privato, una società legata a tutti i monopoli nazionali porsi il problema! La Società generale elettrica della Sicilia è, infatti, la stessa cosa della Edison, dei 4 o 5 grandi complessi monopolistici italiani che, attraverso il

*trust dei trusts*, le Ferrovie meridionali, monopolizzano in Italia le fonti dell'energia elettrica, la sua produzione, la distribuzione e l'utenza. Eppure oggi assistiamo a questo assurdo: tutte le attenzioni sono per la Società generale elettrica della Sicilia, mentre l'Ente siciliano di elettricità sì, lo si considera, ma come una creatura ingombrante. L'Ente siciliano di elettricità è attaccato dal monopolio privato e noi dobbiamo essere qui a difenderlo a tal punto che il senatore liberale Rizzo è costretto a dire: la Camera dei deputati l'ha fatta grossa, lì addirittura volevano accopparlo, questo E.S.E.; noi vediamo un po' se possiamo se non paralizzarlo assicurargli qualche movimento, chissà che un giorno non possa servire alla stessa Società generale elettrica della Sicilia. E mi dispiace che relatore di maggioranza sia il senatore Sanna Randaccio, sardo, cioè rappresentante di un'Isola in cui il monopolio elettrico pesa anche enormemente; e c'è da domandarsi come mai sia stato affidato proprio al senatore Sanna Randaccio il dovere, il compito ...

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Non dovere ma compito. C'è una bella differenza.

LI CAUSI. Infatti io mi sono corretto subito.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Ha fatto benissimo a correggersi.

LI CAUSI. Il compito di difendere l'E.S.E. Però difenderlo in modo che, come è stato rilevato anche dallo stesso senatore Rizzo, non soddisfa noi siciliani nè può soddisfare la Regione siciliana. Credo anche che non possa soddisfare il Senato della Repubblica perchè ancora una volta, ripeto, la contraddizione, il paradosso è questo: che dobbiamo difendere l'Ente siciliano di elettricità dagli attacchi violenti della Società generale elettrica. Usciamo fuori dalle chiacchiere, dalle parole, dalle disquisizioni giuridiche, dalla interpretazione delle leggi e dei regolamenti; oggi l'interesse privato, concreto che si contrappone all'Ente siciliano di elettricità è quello della Società generale elettrica della Sicilia. Semplifichiamo il problema, vediamo quali sono i protagonisti in concreto di questa lotta della quale noi ci facciamo eco in quest'Aula del Parlamento e ve-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

dremo che la questione si riduce in questi termini.

Dicevamo che l'Ente siciliano di elettricità è nato col pieno consenso del popolo siciliano, del Governo della Repubblica italiana ed infatti il decreto legislativo che istituisce l'Ente siciliano di elettricità in data 2 gennaio 1947 è stato un decreto emanato dal Governo della Repubblica italiana che si è reso conto della necessità inderogabile di cambiare strada, di creare qualcosa di nuovo, di dare vita qualitativamente a qualcosa che potesse incidere nella struttura siciliana, creando questo Ente di diritto pubblico col preciso compito di essere il dirigente massimo della utilizzazione delle acque in Sicilia ai fini generali ai quali ho accennato: produzione di energia elettrica, irrigazione, acqua potabile.

Cioè questo Ente sorge proprio perchè la Società generale dell'elettricità della Sicilia è stata carente, è stata condannata moralmente e politicamente da tutto il popolo siciliano, da tutte le sue categorie produttive. Cioè insieme con tutto il movimento per la rinascita della Sicilia, per l'autonomia siciliana, si è voluto veramente creare un organo che contribuisse seriamente, decisamente al progresso della Sicilia. E noi pensavamo che questo Ente, fin dal suo primo istante di vita, sarebbe stato sorretto innanzi tutto dalle classi dominanti siciliane che avrebbero potuto risolvere i problemi della sistemazione montana.

Non disponendo la Sicilia da acque perenni, era necessario raccogliere le acque della stagione piovosa in bacini montani e disciplinarne il deflusso per una completa loro utilizzazione, per cui le pianure siciliane sarebbero state preservate da calamità e la loro capacità di rendimento sarebbe stata moltiplicata. L'alluvione odierna, ad esempio, nella Piana di Barcellona ha portato via l'*humus* per centinaia e centinaia di ettari, cioè quella piana che era la più ferace per i primaticci non ha più neanche la terra e non l'avrà chissà per quanto tempo...

MAZZONI. Ma questo avviene in tutta Italia! E il Po non fa lo stesso?

LI CAUSI. Peggio per voi che non provvedete.

MAZZONI. Ma non fate queste questioni localistiche!

LI CAUSI. L'Ente siciliano di elettricità è sorto in Sicilia per le esigenze della Sicilia, per risolvere i problemi siciliani.

MAZZONI. In un paese vicino a Milano c'è il tifo in permanenza ed il Consiglio comunale sta discutendo — a dieci chilometri di distanza dalla direttissima di Milano — e c'è battaglia in paese per costruire dei gabinetti municipali perchè le case non hanno il gabinetto!

LI CAUSI. Lei parla di un solo paese, ma in Sicilia la questione riguarda zone intere. È assurdo, caro collega Mazzoni, quello che lei dice del nostro campanilismo, noi dibattiamo problemi che hanno interesse nazionale.

MAZZONI. Credete di essere solo voi i depositari di queste disgrazie? Tutte le nostre regioni lo sono.

LI CAUSI. Si faccia avanti anche lei allora per risolvere i suoi problemi. Il tifo è in un paese vicino a Milano, come lei dice, ma in Sicilia abbiamo parecchi paesi che hanno il tifo, con centinaia di casi; in Sicilia il tifo è endemico mentre nel settentrione sporadico. Non si tratta di « viva la Sicilia », perchè « viva la Sicilia » significa « viva l'Italia ». (*Approvazioni dalla sinistra*).

Dicevo che quando si hanno di queste conseguenze, quando zone come quella di Lentini, feracissima d'aranceti, vede distrutto il prodotto che doveva incominciare ad esportare, quando nelle piane di Catania, di Vittoria e di Siracusa, per tutta questa stagione e forse per la stagione avvenire non sarà possibile riattivare la produzione agricola, io mi domando quale sarà la situazione dei braccianti siciliani, quale sarà la situazione dei mezzadri, dei fittavoli, di tutti coloro cioè che vivono del raccolto e debbono dare la rendita al padrone e le imposte allo Stato. Ancora una volta, in sostanza, si rivela il legame intimo tra questa tragica situazione e l'esigenza dell'Ente siciliano di elettricità.

Non si tratta quindi di fare opera di mediazione fra due organismi: la Società generale di elettricità e l'Ente siciliano di elettricità. È molto strano che, fra gente che ha una certa competenza di questioni economiche, si chiami monopolio quello della Società generale di elettricità e monopolio l'Ente siciliano di elettricità. Se usiamo la parola monopolio a vanvera,

tutti i gatti diventano bigi e la confusione è certa. Come può un ente pubblico che non ha fini speculativi, di profitto, diventare monopolio? Il monopolio si basa essenzialmente sul profitto crescente o nell'impedire che il profitto diminuisca. Tutti gli sforzi del monopolio hanno come fine il profitto. Non capisco quindi come questa confusione possa avere luogo in una Assemblea qualificata come il Senato, e ritenere che l'Ente siciliano di elettricità possa diventare un monopolio alla stessa stregua di una società privata.

Eliminata questa confusione sostanziale, vediamo quale è la posizione della Regione di fronte allo Stato in questo problema. Ci è stata letta, ed è inserita nella relazione di maggioranza, una lettera del Presidente della Regione, nella quale si mette in guardia il Parlamento nazionale dall'apportare emendamenti alla legge istitutiva dell'Ente siciliano di elettricità per non snaturarne l'essenza. La lettera solleva inoltre una questione di principio circa la competenza dello Stato ad interferire sul regime delle acque in Sicilia che, per Statuto, spetta alla Regione.

Io sono d'accordo con il Presidente della Regione nel sostenere che, quando in uno Statuto che fa parte della Costituzione dello Stato si dice che le acque della Sicilia sono demanio della Regione, a disporre delle acque stesse debba essere la Regione siciliana. Ma è evidente però che, politicamente, un Governo regionale che asseconda il Governo nazionale nello svuotamento dello Statuto siciliano, cioè nella soppressione dell'autonomia siciliana, non può poi avere la forza sufficiente per sostenere i diritti che lo Statuto garantisce alla Sicilia. Sono comunque d'accordo col contenuto della protesta del Presidente della Regione siciliana. I rapporti fra Stato e Regione, sulla base della legge costituzionale e di un sano progressivo sviluppo delle forze produttive della Sicilia, favoriscono in un primo tempo la nascita e la vita sana dell'Ente siciliano di elettricità. Muta la situazione politica, nel senso che i governi democristiani fanno propri gli interessi dei grandi monopoli, e incomincia l'opera di insidia alla vita dell'Ente siciliano di elettricità; azione particolare, questa, che s'inserisce nell'azione più generale di mortificare l'autonomia siciliana.

L'Ente siciliano di elettricità appena sorto è stato, come era naturale, combattuto da gruppi di speculatori che, con il pretesto di domande di concessione di acque pubbliche in corso di esame e di studi approntati, ricattano l'Ente siciliano di elettricità imponendogli vere e proprie taglie, se l'Ente siciliano di elettricità vuol subentrare nei loro diritti, fittiziamente precostituiti.

Noi ci prestiamo ingenuamente a questo gioco illudendoci di rispettare il principio dell'iniziativa privata, o di determinare una sana concorrenza fra l'industria privata e l'Ente pubblico. Non è così. Ci sono speculatori privati che attraverso questa strada prendono soldi all'Ente siciliano di elettricità e l'indeboliscono. Ma c'è l'antagonista, la Società generale di elettricità che, con gli emendamenti che si vorrebbe che noi votassimo, darebbe il colpo di grazia all'Ente siciliano di elettricità. Le modifiche portate sono atte ad assicurare alla Generale elettrica della Sicilia una fonte essenziale di acqua. È serio, è onesto che si faccia una legge e si modifichi, fino a snaturarlo, lo statuto dell'Ente per tutelare esclusivamente l'interesse della Generale elettrica, proprio nel senso di attribuire ad essa una fonte di energia che assicurerebbe invece all'Ente siciliano di elettricità la sua funzione riconosciuta dalla legge e dall'Assemblea regionale siciliana, funzione di preminenza e di controllo su tutte le attività e imprese che riguardano la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica? Già per suo conto, la Generale elettrica, che crede mutato il clima politico dal 1947 e che quindi corrano tempi prosperi per essa, ha svolto un'azione di distruzione di decine di piccole centrali elettriche nei singoli Comuni. Essa che vuole controporsi all'Ente siciliano di elettricità, che chiama monopolio insopportabile, distrugge tutte le fonti di produzione di energia elettrica al fine di accaparrarsi interamente il mercato di consumo; di modo che, quando l'Ente siciliano di elettricità avrà prodotto energia elettrica, non avendo un mercato proprio dovrà cederla alla Generale elettrica che l'acquisterà a discrezione, come cascame.

Inoltre, enorme stranezza, viene incoraggiata la Generale elettrica a costruire gli elettrodotti per impedire che li costruisca l'Ente siciliano di elettricità. Un monopolio privato che ha il

monopolio del mercato e del trasporto dell'energia! è evidente che l'Ente siciliano di elettricità diventa la sua ancella. Noi abbiamo distrutto veramente quello che è l'Ente siciliano di elettricità.

A prescindere da altre considerazioni che hanno una grande importanza per stabilire che mai l'Ente siciliano di elettricità si è allontanato per un solo istante da quello che è spirito vitale che lo informa, si ha forse un solo caso nel quale l'Ente siciliano di elettricità ha spregiato, ha allontanato da sé l'apporto dei capitali privati? Mai; ad esempio, si voleva, per agevolare la produzione di energia elettrica, così da risolvere il problema della elettrificazione almeno di qualche tronco ferroviario di intenso traffico, costituire una società fra le Ferrovie dello Stato e l'Ente siciliano di elettricità. Credete voi che questi due Enti pubblici abbiano potuto svolgere la loro azione tranquillamente? No, è intervenuta la Generale elettrica della Sicilia che, in un primo tempo, ha cercato di mandare a monte questa unione e poi ha voluto entrare nella combinazione imponendo certe sue condizioni. Il Ministro dei trasporti di allora, che in un primo tempo era stato d'accordo per l'azione a due, Ferrovie dello Stato ed Ente siciliano di elettricità, ha dovuto modificare questa linea di azione proprio per la prepotente influenza della Generale elettrica, che è poi la influenza prepotente che il monopolio elettrico esercita sulla vita politica italiana. Malgrado questo, non abbiamo fatto nessuna opposizione di principio, ci siamo preoccupati di limitare quella che era una influenza che voleva diventare preponderante in questa combinazione.

Per quel che concerne i diritti precostituiti della Generale elettrica della Sicilia, l'Ente siciliano di elettricità non ha compiuto nessun atto che attentasse a tali diritti; per quel che concerne determinate opere che la Generale elettrica della Sicilia vuol compiere, e che l'Ente siciliano di elettricità ha riconosciuto che sarebbe stato meglio che dalla Generale elettrica fossero compiute, non c'è stata nessuna difficoltà a riconoscere il diritto della Generale elettrica. Allora, se così stanno le cose, se cioè è nella natura dell'Ente siciliano di elettricità di non opporsi alla collaborazione con il capitale privato, voi vedete che noi

non abbiamo da difendere nessuna posizione di principio.

Si è parlato qui a torto di socializzazione: ma la socializzazione, onorevoli colleghi, presuppone la conquista del potere politico da parte del proletariato, presuppone la dittatura del proletariato, non si fa in regime capitalistico. Si è cercato di chiarire con le idee del passato quale sia la natura di questo Ente. Ma è semplice: lo Stato, anziché dare i soldi ai privati per costruire le centrali idroelettriche che sono necessarie alla Sicilia, li dà a questo Ente, Ente di diritto pubblico nazionale che agisce nella Regione. I rapporti tra Stato e Regione sono regolati dallo Statuto speciale dell'autonomia; ed a questo Ente si attribuisce una posizione preminente nella funzione di controllo e di coordinamento dello sfruttamento delle risorse idriche siciliane. Ci sono quindi tutte le garanzie che i sacri principi della proprietà privata, dell'impresa privata, del profitto capitalistico sono rispettati perchè in nessun modo sono intaccati dall'Ente siciliano di elettricità. Non si vuol riconoscere, si ritiene cioè che questo sia troppo, che non soddisfino le brame del monopolio privato, ed allora assumiamoci le nostre responsabilità, non cavilliamo sulle interpretazioni, non diciamo noi del Senato che siamo stati più bravi della Camera perchè lì si vuole ammazzare l'Ente siciliano di elettricità, mentre noi ci contentiamo di ferirlo mortalmente. No, non facciamo una buona figura dicendo di fronte al Paese che siamo stati migliori della Camera. Noi intacciamo lo stesso il principio vitale dell'Ente siciliano di elettricità, assestiamo un colpo a quelle energie che concretamente intorno all'Ente hanno espresso le esigenze del popolo siciliano.

Preghiamo quindi il Senato di rigettare gli emendamenti approvati alla Camera e di riaffermare la piena vitalità, trasformandolo in legge, del decreto 2 gennaio 1947 istitutivo dell'Ente siciliano di elettricità. (*Applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giardina. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Dopo la relazione molto chiara del senatore Sanna Randaccio, dopo l'intervento sintetico e completo del collega Rizzo ho poco da dire; mi limito soltanto ad osservare che il

senatore Li Causi nel parlare è caduto in una contraddizione che io non posso non rilevare, perchè potrebbe suonare offesa alle classi dirigenti siciliane. Il senatore Li Causi ha detto che le classi dirigenti in Sicilia in questi decenni sono state miopi, non hanno affrontato quei problemi che sono veramente di interesse generale per l'Isola.

CONTI. Dica le classi dominanti, è più esatto.

LI CAUSI. Così, di fatti, ho detto.

GIARDINA. Come vogliono, è lo stesso; però vi è una contraddizione. Il senatore Li Causi dovrebbe appunto ritirare le sue parole, perchè avendo detto che il problema elettrico siciliano è un problema di carattere nazionale, veniva implicitamente a giustificare l'incapacità assoluta delle classi dirigenti o dominanti siciliane di affrontare i problemi che nessun privato può affrontare e risolvere. Quindi il senatore Li Causi ha, per così dire, rinunciato al concetto inizialmente espresso. È un problema nazionale quello della produzione di energia elettrica, e come problema nazionale molto opportunamente è stato affrontato con un decreto del Capo dello Stato, su iniziativa del Presidente della Regione, e come problema di importanza nazionale dobbiamo appunto ratificare il decreto in esame con gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati. Dobbiamo ratificarlo, nonostante l'interruzione del senatore Mazzoni: « si parla sempre di questa Sicilia, ma non ci sono altre regioni che debbono pur vedere affrontati i propri problemi? ». Non lo metto in dubbio, ma il problema siciliano è un problema veramente di carattere nazionale, perchè la Sicilia è una delle poche regioni d'Italia che ha in sé la possibilità in un primo momento di raddoppiare il proprio reddito, e raddoppiare il reddito della regione siciliana significa incrementare notevolmente il benessere di tutto il nostro Paese.

Il senatore Li Causi per sottolineare — e ha fatto bene — la necessità di regolare il problema delle acque siciliane e quindi anche risolvere, integrare e potenziare meglio il problema elettrico, ha ricordato, con parole che non possiamo non accogliere, la recente alluvione. Però non bisogna esagerare: la Sicilia è stata veramente colpita da un ciclone di carattere eccezionale, unico che si ricordi nella sua storia. Secondo l'ufficio idrografico siciliano,

in tre giorni di pioggia è caduta, nella parte orientale dell'Isola, l'acqua di tre anni. Fatto imprevisto ed imprevedibile.

Il senatore Li Causi ha osservato che non si può accusare un ente pubblico di monopolio. Dal punto di vista formale sono d'accordo con lui, ma anche un ente pubblico può costituire di fatto un monopolio, paralizzando tutte le iniziative pur essendo per proprio conto poco operante.

È necessario dunque far ricorso e richiamo anche alle forze delle grandi Società. Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che l'E.S.E. ha compiuto i lavori dell'Anapo spendendo un miliardo e 500 milioni, che ha in corso, e sta già ultimando la costruzione della centrale termica di Palermo per 3 miliardi e 500 milioni, che è compartecipe nei lavori nel bacino del Salso Simeto, per una spesa di 50 miliardi, e nella costruzione di elettrodotti per tre miliardi. Complessivamente l'E.S.E. ha in atto lavori per 64 miliardi, cioè a dire il doppio dei fondi assegnati per il decennio 1947-1956, e tutto questo per opere elettriche, senza considerare l'intervento dello Stato per le opere di irrigazione. Il Ministero dell'agricoltura concorre alle finanze dell'Ente nella stessa misura del Ministero dei lavori pubblici. Le eventuali concessioni — e questo è un punto da non passare inosservato — acquisite da terzi vanno all'Ente, in virtù degli articoli costitutivi, per decadenza dei concessionari. Se non si vuole addossare allo Stato tutto l'onere della produzione dell'energia elettrica in Sicilia, occorre far partecipare l'industria privata già all'uopo attrezzata e consentirgli di svolgere il programma già in corso di esecuzione, in coordinazione e in collaborazione con l'Ente. Le eccezioni al principio generale delle concessioni di diritto perpetuo all'Ente non infirmano il principio della legge ma ne costituiscono, per così dire, un presupposto e una integrazione imposta da ragioni di equità, di economia e di tecnica.

In conclusione accolgo pienamente le proposte della Commissione e del relatore. Approvando e ratificando il decreto legislativo, tenendo conto degli emendamenti già apportati dalla Camera dei deputati, opportunamente modificati dal Senato (io personalmente sarei favorevole ad approvare il decreto legislativo

così come la Camera dei deputati lo ha trasmesso) noi faremo opera utile alla Sicilia, utile e vantaggiosa per le classi lavoratrici siciliane e per le industrie isolate (il costo dell'energia elettrica in Sicilia è di cinque volte superiore a quello di Roma). Non dimentichiamo che l'energia elettrica di cui disponiamo in Sicilia è insufficiente per i compiti che l'Isola vorrebbe affrontare nel suo desiderio di rinascita, nel suo forte slancio di risolvere i problemi che sono di grande interesse siciliano e nazionale. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Rizzo Domenico. Ne ha facoltà.

**RIZZO DOMENICO, relatore di minoranza.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è stato richiamato dall'onorevole Li Causi un atto ufficiale che è stato anche ricordato, sia pure sinteticamente, dall'onorevole relatore Sanna Randaccio, ma che credo il Senato abbia interesse di conoscere nella sua interezza. Mi riferisco precisamente alla lettera comunicataci in sede di Commissione speciale di ratifica dal nostro presidente, senatore Salomone, nell'ultima seduta nella quale la Commissione speciale ebbe ad occuparsi della ratifica del decreto legislativo 2 gennaio 1947, e pervenuta da parte della Presidenza della Regione siciliana. Questa lettera, ricordava l'onorevole Rizzo Giambattista, sollevava anche una questione di competenza per la quale io aderisco, in definitiva, alla tesi affermativa della maggioranza della Commissione. Ma in tale lettera quel che interessa ancor più è l'allarme di carattere politico sottolineato dal Presidente della Regione siciliana in vista delle proposte modificazioni. Egli scrive così indirizzando all'onorevole Presidenza del Senato della Repubblica: « Con riferimento al disegno di legge attualmente all'esame del Senato che concerne la ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, relativo alla costituzione e all'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, questa Presidenza sente la necessità di richiamare la particolare attenzione di codesto alto Consesso sui riflessi e sulla portata degli emendamenti della Commissione speciale della Camera dei deputati in rapporto alla funzione ordinatrice di detto Ente nell'Isola,

nonché in rapporto alla competenza legislativa ed amministrativa spettante sulla materia alla Regione siciliana in virtù del suo speciale statuto. È da sottolineare in primo luogo il pericolo che gli emendamenti anzi cennati possono, sotto alcuni aspetti, gravemente menomare quella posizione di preminenza e di coordinamento nel campo elettrico che lo stesso decreto legislativo chiaramente riconosce all'Ente siciliano di elettricità nell'interesse pubblico. Questo pericolo sarebbe certo attenuato ma non eliminato con la formula di cui all'emendamento proposto dal senatore onorevole Giambattista Rizzo. Il nuovo testo dell'articolo 16 ecc. ». E qui il Presidente della regione siciliana affronta la questione della competenza.

Dunque c'è un grido d'allarme politico da parte del Presidente della Regione, oltre che un richiamo di mero diritto a quella che è la questione di competenza.

In ordine a questo duplice contenuto, dicevo che sono sostanzialmente d'accordo con la tesi già brillantemente sostenuta in seno alla nostra Commissione dal mio illustre cognomonimo per quanto attiene alla questione di competenza: non perchè la lettera dello statuto siciliano sia, in questo, estremamente chiara, estremamente perspicua. Se si vanno a leggere quegli articoli 14, 20 e 32 dello statuto siciliano, soprattutto il 32 che trasferisce il demanio delle acque dello Stato alla Regione, c'è, veramente, qualche motivo di perplessità. Ma, in ogni modo, c'è una ragione sostanziale che mi pare superi tutti gli argomenti di carattere letterale, ed è l'interesse nazionale indubbiamente preminente in queste opere localizzate regionalmente ma che si collegano poi al grosso problema dell'energia elettrica sul piano italiano. Ricordava, altresì, esattamente, il senatore Giambattista Rizzo che la questione può dirsi ormai superata in forza di quel decreto presidenziale che ha approvato le norme di attuazione dello statuto siciliano e che ha regolato questa materia in maniera specifica e non è da trascurare, ancora, il rilievo di opportunità, che egli ha fatto, e pel quale è forse preferibile che un problema di tanta delicatezza e tanto calorosamente dibattuto nella Regione venga, più serenamente, trattato nell'ambito di una Assemblea nazionale piuttosto che nella As-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

semblea regionale, dove, naturalmente, l'ardore delle passioni può essere eccessivo.

Siamo competenti? D'accordo. Ma si deve tener conto dell'opinione che promana dal Governo regionale? Indubbiamente sì, almeno sotto il profilo della segnalazione del pericolo. E di questo l'onorevole Aldisio se ne è dato, del resto, tanto carico che nel suo intervento in Commissione ha fissata senz'altro la necessità pregiudiziale di non arrivare allo svuotamento dell'Ente siciliano di elettricità. Egli, nella sua lealtà, pur essendo, come vedremo, forse attratto da un miraggio utilitaristico per la sua regione, la possibilità, cioè, che intervengano vistosi capitali privati a sollecitare l'opera di completamento degli impianti idro-elettrici, ha sempre tenuto fermo il principio che l'Ente siciliano di elettricità deve sopravvivere ed avere un suo contenuto non sminuito e, comunque, assai vicino all'originario. Per mio conto ribadisco che non può essere diversamente.

L'onorevole Aldisio ricordava in quel suo intervento, come, pur essendo in quel periodo Ministro della marina mercantile, egli contribuì assai attivamente all'approvazione, in seno al Consiglio dei Ministri, di questo decreto legislativo e — se io mal non ricordo e non vorrei suscitare in questo momento un motivo di piccola dispiacenza — egli affermò persino che dovette vincere qualche riluttanza del Ministro specificamente interessato alla cosa. Ora io non dubito che quello che fu l'interesse originario dell'onorevole Aldisio per la sua Sicilia, sia tutt'ora lo spirito animatore delle sue azioni odierne.

Ciò premesso, a che cosa si riduce il problema? Non più, certamente, ad operare la scelta fra il testo del 2 gennaio 1947 e il testo modificato dall'onorevole Bellavista, vice presidente della Commissione speciale alla Camera per la ratifica dei decreti legislativi, relatore in quella Commissione ed autore degli emendamenti poi approvati dalla Commissione medesima. Ed, aggiungerò, relatore incontrastato, perchè in quella Commissione, credo anche a ragione della tecnicità della materia, nessuno intervenne a contrastare od appoggiare gli emendamenti proposti dall'onorevole Bellavista; il che mi lascia supporre che i colleghi dell'altro ramo, con un più approfondito

esame della questione, sarebbero, forse, pervenuti alle stesse perplessità, agli stessi dubbi, e alle stesse preoccupazioni che sorsero, invece, in sede di Commissione speciale per la ratifica al Senato, nella quale tutti ci demmo carico, senza distinzione di parte, della importanza dell'argomento e chiedemmo delle spiegazioni che avemmo amplissime dal Ministro ancor prima che la discussione si concludesse.

Ora siamo a discutere della giusta scelta da operare tra il testo originario ed il testo proposto dalla maggioranza della nostra Commissione, con o senza, rispetto a quest'ultimo, le modifiche suggerite dal senatore Giambattista Rizzo che furono valutate ma che possono ancora essere riprese in esame con ponderazione ancora maggiore se essa si manifesterà opportuna.

Non paia strano che io assuma, in questa occasione, la veste di difensore officioso del testo ministeriale: ma io, ripeto, fin dall'inizio dichiarai di essere senz'altro per la ratifica senza emendamenti del decreto legislativo 2 gennaio 1947 e sono ancora d'accordo col pensiero del 1947 del ministro Aldisio e di tutto il Consiglio dei ministri che prescelse quella formulazione che ha già avuto attuazione ormai quadriennale.

C'è invero fra l'altro una situazione di fatto dalla quale dovremo trarre delle conseguenze e alcune le ha già tratte il senatore Rizzo Giambattista quando ha ricordato quella che è stata l'opera dell'Ente durante il quadriennio di sua attività.

Per sostenere le modificazioni del testo originario, si dice, ed è questa la motivazione che sgorga dalla relazione dell'onorevole Bellavista e che è stata trascritta poi per intero nella relazione dell'onorevole Sanna Randaccio, che si incorse in un errore. Nel momento in cui si procedette alla redazione del decreto legislativo 2 gennaio 1947 si commise, assumono i fautori degli emendamenti, una ingiustizia in quanto non si trattò con sufficiente equanimità l'interesse privato. Ora, si aggiunge, bisogna riparare a questo errore.

È questo il motivo principale dal quale derivano gli emendamenti.

Or che cosa si era fatto con quel decreto nel suo testo originario? Si era detto, *in primis*, testualmente: « È costituito l'Ente sici-

liano di elettricità, persona giuridica pubblica con sede in Catania». Non ripeterò, perchè credo che abbia solo un valore scientifico, la dotta dissertazione fatta dal collega Rizzo Giambattista ai fini sistematici. Posso anche concordare con lui: è un caso di impresa pubblica; nè nazionalizzazione, nè monopolio pubblico.

Prosegue, poi, l'articolo 1: « L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquistate da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia ».

Che significa questo articolo, che, tra l'altro, pur risultando completamente annullato dalla modifica dell'articolo 16 apportata dalla Camera dei deputati, veniva, poi, contraddittoriamente, conservato nel testo originario? Significa che il decreto legislativo alla data del 2 gennaio 1947 si preoccupò degli interessi privati in quanto assurti a interessi legittimi, tutelabili, riconosciuti: interessi, quindi, non solo sostanzialmente legittimi — acquisizione del diritto di concessione — ma addirittura interessi formalmente riconosciuti legittimi in quanto consacrati in quell'atto amministrativo che è il decreto di concessione.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Vorrei che mi ripettesse questo punto per poterle poi rispondere: la differenza tra interesse formale e sostanziale.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Non si tratta di differenza. Partì da questo concetto il decreto legislativo 2 gennaio 1947, fissando uno dei limiti al diritto ed all'attività dell'Ente: bisogna preoccuparsi degli interessi legittimi costituiti a favore dei terzi in quanto siano interessi legittimi in senso sostanziale, perchè la concessione è già avvenuta, ed in quanto siano interessi legittimi formalmente tali in quanto la concessione sia stata trasfusa nell'atto amministrativo formale che è precisamente il decreto di concessione che consacra la validità e l'azionabilità dell'acquisto. Non si preoccupò, viceversa, di quelli che potevano essere stadi o gradi anteriori rispetto agli interessi legittimi riconosciuti o di quelle che potevano essere soltanto aspettative più o meno fondate e legittime. In forza di questo princi-

pio, attribuzione esclusiva, cioè, delle acque pubbliche all'Ente siciliano di elettricità (e questo provvedimento ha un suo corrispondente per la Val d'Aosta, dove l'attribuzione è stata fatta a favore della Regione e non a favore di un particolare Ente pubblico) in forza di questo principio, dicevo, sancito dall'articolo 1 ed in forza della limitazione ad esso posta per la tutela degli interessi privati, con l'articolo 16 che cosa si fece? Si trassero le giuste conseguenze del principio.

Con tutto il rispetto dovuto al massimo organo amministrativo, e credo di trovare consenziente anche qualche altro su questo punto, con tutto il rispetto dovuto, dico, al Consiglio di Stato, devo ritenere che sia occorsa proprio una gran buona volontà per arrivare all'interpretazione cui i due pareri arrivarono, contrastando quella che era la limpida opinione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quando il Consiglio di Stato, invero, disse che l'articolo 16 doveva avere un suo significato, indubbiamente disse cosa esatta; ma quando disse che deve avere un significato che si traduce nell'annullamento, in pratica, nella distruzione del principio fissato nell'articolo 1, evidentemente esagerò. Perchè, nella volontà del legislatore del 1947, l'articolo 16 aveva sì, nell'economia dell'intero decreto legislativo, una sua funzione ben determinata, ma anche ben delimitata. Fissato il principio, ne' capoverso dell'articolo 1, che tutte le acque fossero di diritto riconosciute di pertinenza od in concessione all'Ente siciliano di elettricità, l'articolo 16, nella sua reale portata, trae la conseguenza precisa di questo principio, dichiarando decadute le domande di concessione presentate precedentemente e non ancora tradotte in valide acquisizioni e precisando, per di più, che ciò avverrà senza che occorra un atto formale che dichiari una tale decadenza. Questa fu la funzione dell'articolo 16: si volle, cioè, riconoscere e dichiarare l'effetto principale dell'articolo 1 con una norma legislativa che dispensava da ogni ulteriore attività l'Amministrazione. Viceversa il Consiglio di Stato non fu di quest'avviso e disse che l'articolo 16 aveva un suo contenuto sostanziale: ed arrivò ad una interpretazione enormemente benevola per gli interessi della speculazione. E la interpretazione del Consiglio di Stato fu questa: poichè

le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia devono intendersi decadute ove siano in corso d'istruttoria, lo stadio della istruttoria in corso si dovrà definire alla stregua delle norme del Regolamento del 1920, che faceva riferimento al testo unico del 1916 e che non so fino a che punto sia compatibile con le norme emanate con il testo unico del 1933. Comunque, disse il Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 8, 9 e 14 del Regolamento del 1920, si deve distinguere tra il momento della istruttoria nel quale gli atti vengono trasmessi, con rapporto dell'Ente tecnico locale, all'organo centrale ed i momenti antecedenti. Saranno, quindi, da ritenersi in corso di istruttoria quelle domande le quali non siano concluse con la trasmissione del parere del Genio civile. Non saranno in corso d'istruttoria, ma si riterranno interamente istruite, quelle domande che abbiano superato quello stadio. In conseguenza decadranno le prime domande ma si salveranno, invece, le seconde.

Tutto questo naturalmente aveva una correlazione con fatti sostanziali, con ragioni pratiche. Il Consiglio di Stato fu, per tre volte, investito della questione in occasione di casi e di contrasti manifestatisi, con la crudezza propria dei contrasti economici, tra il Ministero delle finanze ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici e tra privati interessati e l'Ente siciliano di elettricità. Da essi, appunto, l'investitura e l'esame della questione da parte del Consiglio di Stato.

Bisogna però che il Senato non ignori la situazione di fatto nella quale vennero ad interferire questi avvisi della nostra massima magistratura amministrativa. Nel momento nel quale fu costituito l'Ente siciliano di elettricità (e vorrei che l'onorevole Aldisio mi correggesse se, per avventura, incorressi in errori di fatto) nel momento nel quale fu creato l'Ente, pare che la situazione di fatto fosse questa. Esistevano due concessioni già perfezionate (di cui una di antica data, remontante al 1928) le quali, però, non avevano dato luogo ad alcuna attività da parte dei concessionari ed erano tenute in vita attraverso il vecchio sistema delle proposte di varianti che riaprono l'istruttoria e che possono perpetuare anche per decenni o per ven-

teni queste pratiche di concessioni di acque. Si trattava precisamente delle due concessioni riflettenti una Torrente Mulini e l'altra l'Imera meridionale. Poi c'erano sedici domande di derivazione per altrettanti impianti di cui solo quattro, relative ai serbatoi di Ancipa, Bolo, Nicosia e Revisotto, erano state presentate sul finire del 1946, cioè alla vigilia del decreto legislativo 2 gennaio 1947, quando già maturava quella situazione politica e psicologica da cui scaturì, poi, l'Ente siciliano di elettricità. Per altre dodici domande era intervenuto, invece, quel passaggio dalla prima alla seconda fase istruttoria, era intervenuta, cioè, quella trasmissione al Ministero che, come atto formale, segnò, dopo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il diritto all'ulteriore esame della domanda. La situazione, al momento dell'istituzione dell'Ente siciliano di elettricità, era tale, dunque, che su diciotto domande complessive, due erano fuori discussione perchè tradotte già in concessioni; dodici, attraverso l'interpretazione benevola del Consiglio di Stato, venivano salvate e si mantenevano per istruttoria e quattro, soltanto, rimanevano fuori come che presentate negli ultimi giorni del 1946 e nello stadio di quella ordinanza di ammissione all'istruttoria che ora fa capolino negli emendamenti e che poi costituisce il secondo momento nell'« iter » di queste pratiche, perchè il primo atto di competenza dell'Amministrazione si riduce all'ordine materiale di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e di inserzione nel Foglio della provincia della richiesta di concessione ai fini, evidentemente, dell'avviso ai terzi per eventuali opposizioni.

C'erano, dunque, quattro di quelle domande di concessioni delle quali sicuramente — lo ha ricordato l'onorevole Li Causi — la maggiore era quella dell'Alto Alcantara correlativa al serbatoio di Ancipa. Onde è che ora il Senato sa che tutto questo gran discutere, in fondo, attiene, precisamente, a questo impianto, a questo salto; e tutto il resto — lo ricordava l'onorevole Giambattista Rizzo — anche se ha dato motivo a contrasti tra la Società generale di elettricità e l'Ente siciliano di elettricità, anche se potrà dare motivi di contrasto in avvenire, è materia di facile accomodamento. E che sia così è dimostrato dal fatto che, in altri momenti e per altri og-

getti, le transazioni tra i due interessati si sono perfezionate. Così, per esempio, per le acque di gronda delle quali voleva usufruire la Società generale di elettricità in rapporto ai suoi impianti di Piana dei Greci, per le quali intervenne, senz'altro, l'adesione dell'Ente siciliano di elettricità che, come Ente di diritto pubblico, si fece giusto carico degli interessi regionali, che sono poi interessi nazionali, e non frappose alcuno ostacolo all'attività dell'industria privata.

Il problema si riduce, adunque, al salto dell'alto Alcantara. Io convengo che sia assai difficile raggiungere un accordo su quel punto: ma spero che finisca col convenirne anche l'onorevole Ministro, non per dare partita vinta agli interessi privati ma per trarne proprio un argomento di più a favore dell'Ente pubblico.

Potrei qui — ma non mi piace farlo, perchè non voglio tediare il Senato ed infarcire questo mio rapido intervento con delle cose che non siano strettamente necessarie — potrei, dicevo, fare la storia della Società generale di elettricità, che, scesa ai primi del secolo in Sicilia con la funzione mercantile di accaparrarsi tutte le piccole aziende di distribuzione, è diventata poi, attraverso 50 anni di attività, come tutti ammettono, tale monopolio di fatto da rappresentare nel campo della produzione e della distribuzione il 98 per cento del mercato dell'energia elettrica in Sicilia. Potrei segnalare al Senato che questa impresa finanziaria è collegata con un'altra impresa che da qualche mese ha gli onori della stampa in Italia: quel grosso monopolio industriale, cioè, che si chiama la S.M.E., contro il quale di recente in questa Aula abbiamo sentito scagliarsi il senatore Genco che ha sollecitato la sua nazionalizzazione, per la quale ci sono stati anche interventi specifici nell'altro ramo del Parlamento e in ordine alla quale lo stesso onorevole Aldisio, anche se non fece alla Camera e al Senato atto di adesione completa, riconobbe che essa debba esaminarsi sia pure con cautela e per un approfondimento dal punto di vista tecnico. Ma dico questo soltanto perchè il Senato si renda conto di quanto risulti anacronistico oggi preoccuparsi con tanto zelo degli interessi privati di una filiazione o di un'alleanza di quello stesso monopolio per il quale, tutti d'accordo, nei nostri settori e nei vostri

settori, una settimana fa si tuonava invocando il maggior provvedimento che in campo economico e sociale possa incidere sul capitale monopolistico.

Potrei aggiungere, onorevole Ministro, che questa impresa finanziaria, le sorti della quale sembrano stare così a cuore a taluno, è stata bollata a fuoco precisamente dagli organi ministeriali attraverso due inchieste la prima delle quali appurò che, attingendo alla Cassa di conguaglio, questa azienda percepisce un utile di 3 miliardi e mezzo, per differenza prezzo del carbone che è quantitativamente significato con una autentica falsificazione dei dati forniti al Ministero, arrivandosi a denunciare un consumo di carbone triplo di quello medio e reale, e assicurandosi così un conguaglio di prezzo su materia per nulla consumata. L'altra inchiesta, poi, ha accertato come questa impresa sia addirittura in rotta con le disposizioni che regolano i prezzi dell'energia elettrica in Sicilia ed in campo nazionale.

Ma, comunque, non è questo che interessa. Ritorno al punto che mi pare essenziale. Il contrasto sorge in ordine all'impianto dell'Alto Alcantara. Ma è vero o non è vero che il contrasto tra la S.G.E.S. e l'E.S.E. tradotto in termini economici, si riduce a questo: che l'E.S.E. ha progettato un impianto capace di produrre 60 mila chilovatt preventivando una spesa di 3 miliardi, mentre, viceversa, per la stessa quantità di produzione, la Società generale di elettricità ha preventivato una spesa di 12 miliardi? (*Segni di diniego dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici*).

Lei dice che non è vero ed io sarò lieto se ella potrà rettificare questi dati. Io so, comunque, che c'è un enorme divario tra il costo dell'impianto secondo il progetto della Società siciliana di elettricità e quello preventivato dall'E.S.E. Ci saranno indubbiamente delle diversità tecniche tra i due impianti, ma c'è anche un altro coefficiente essenziale ed è la richiesta del contributo del 60 per cento sulla spesa, formulata dalla Società generale di elettricità: vale a dire la richiesta di un contributo statale, su una spesa di 12 miliardi, che risulta di ben 7 miliardi e 200 milioni. Io sono disposto a credere alla buona fede ed alla generosità di tutti: ma 7 miliardi e 200 milioni di contributo rappresentano una bella

somma e l'Ente siciliano di elettricità potrà precisare che sono più del doppio della spesa che esso ha preventivata per lo stesso impianto.

Può darsi che in definitiva e per ragioni tecniche sia ancora preferibile il progetto della Società generale di elettricità rispetto a quello dell'E.S.E.: ma ciò non significa affatto che si debba arrivare alla modificazione del decreto legislativo del 2 gennaio 1947 nel senso di svuotare definitivamente l'Ente siciliano di elettricità di ogni suo contenuto.

Ella sa, onorevole Ministro, che questo Ente siciliano di elettricità non soltanto non ha dato manifestazioni di irrigidimento, ma, per la esperienza del passato ha dimostrato di non dimenticare le sue finalità di pubblico interesse. Io ricorderò anche l'altro accordo intervenuto con le Ferrovie dello Stato e con la S.G.E.S. a proposito della costruzione della centrale termica di Palermo e il danno sopportato pazientemente dall'E.S.E. per quelle tali altre concessioni della S.A.I.M. alla quale esso finì col pagare ben 115 milioni...

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Hanno fatto molto male in quella circostanza!

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Ma evidentemente furono suggestionati dall'indirizzo di benevolenza manifestato dal supremo organo amministrativo.

LI CAUSI. Se dicessimo i nomi... Noi siamo stati contro!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. E diciamoli, questi nomi!

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Se fosse esatto quello che dice il senatore Rizzo, sarei pienamente d'accordo con lui.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente non posso spiegarmi con una battuta.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Mi pare che si tratti di dati di fatto pacifici e notori. L'intervenuto accordo con le Ferrovie dello Stato per la costruzione della centrale termica di Palermo è di comune dominio e, semmai, l'E.S.E. sarebbe dovuto dolere di essere stato messo sullo stesso piano della privata Generale di elettricità.

L'altro episodio, che lo stesso Ministro condanna, quella specie di pagamento forzato di 115 milioni, ovviamente fu determinato dalla

grande tenerezza manifestata per gli interessi privati dagli organi amministrativi, quando resero quella interpretazione sofisticata ed imprevedibile del decreto legislativo 2 gennaio che ho avuto l'onore di ricordare.

Ma volevo riferirmi precisamente alla constatazione fatta dall'onorevole Rizzo Giambattista, per concludere che questi precedenti ci garantiscono un ragionevole atteggiamento dell'Ente anche per l'impianto dell'Alcantara, anche per il giorno in cui il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, gli organi regionali e il Ministro lo richiederanno all'E.S.E.: perchè non bisogna dimenticare che l'E.S.E. non è una piccola repubblica più o meno anarchica...

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Ministro c'entra poco...

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Se non ha inteso creare lei questa specie di repubblica, non lo è senz'altro. C'è tanto controllo su questo Ente che si può pervenire addirittura allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Ministero è disarmato.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Se ci proponeste un emendamento che volesse irrigidire i controlli o trasferirli al Ministro non ci trovereste contrari.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Se il Ministro avesse avuto poteri, l'episodio dei 115 milioni non sarebbe passato sotto silenzio.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Mi dolgo con lei, onorevole Aldisio, di questa carenza di poteri del Ministro, ma se è necessario, ripeto, concorderemo su un emendamento che le dia questi poteri: ma non concorderemo — ed è questa la differenza — in un emendamento che valga solo ad allargare ancora di più la protezione degli interessi privati che non appaiono affatto meritevoli di una tutela ancor più esagerata di quella ottenuta attraverso la dilatazione del testo originario.

Quali differenze esistono tra il testo del decreto 2 gennaio 1947, gli emendamenti della Camera dei deputati e quelli proposti dalla Commissione senatoriale? Non mi debbo occupare — l'ho già detto — degli emendamenti della Camera perchè tutti ormai siamo d'accordo nel ritenerli eccessivi e da respingere. Restano gli altri due testi con riferimento agli

articoli 1 e 16: i due che la nostra Commissione, nella sua maggioranza propone pur sempre di variare. Quello dell'articolo 1 è un emendamento di carattere formale perchè è il riflesso del contenuto sostanziale dell'emendamento che si propone per l'articolo 16. Tutto si riduce, quindi, a questo articolo 16. Si è aperta una grossa breccia con l'interpretazione di questo articolo da parte del Consiglio di Stato e non possiamo che rammaricarci. Ora il quesito è se questa breccia debba allargarsi fino al punto da far passare anche le altre quattro domande che, su diciotto, rimasero escluse dopo la larga interpretazione del Consiglio di Stato: e, prima fra tutte, quella dell'Alcantara.

Noi diciamo nettamente no per una ragione che ci pare non possa essere respinta dagli onorevoli colleghi del Senato. Ed è che, con la modifica, in pratica non ci resta niente per l'E.S.E.: se è vero, come è vero, che tutte le acque dell'Isola siciliana sono coperte da domande di concessione: o ci resta solo quella parte di acque che, sotto il profilo economico, non saranno mai utilizzabili con capitali privati. E questo è, allora, lo svuotamento, la morte dell'E.S.E.

È vero che l'Ente, in fondo, sorse per rompere il cerchio e posso anche riconoscere che più che di cattiva volontà, oltre che di attacco alla ferrea legge del profitto, si trattò, allora, per l'impresa privata di ostacoli obiettivi incontrati in Sicilia, per i quali molti impianti non si fecero perchè di costo straordinariamente elevato. Qualcuno calcolò che talora il costo raggiungesse e superasse il triplo degli impianti dell'Italia continentale. Ma il problema non era di profitto privato: era di interesse e di utilità pubblica. E si determinarono le agitazioni popolari, e ci furono giornate di protesta collettiva, di inquietudine diffusa in tutti i ceti dei produttori e consumatori siciliani nell'autunno del 1946. Fu così che si arrivò a quell'Ente siciliano di elettricità che con capitale statale, di 32 o 33 miliardi iniziali, avrebbe dovuto rompere il cerchio del profitto e costruire soltanto in funzione dell'utilità sociale e non del profitto capitalistico.

Ora, che cosa è avvenuto a modificare questa situazione? È avvenuto che è cessata la convenienza degli impianti termici e che lo

Stato, dando un contributo del 60 per cento, ha determinato un rovesciamento della situazione economica, di modo che quegli impianti idrici che non erano affatto convenienti per l'industria privata, qualora essa avesse dovuto costruirli con capitale proprio, sono diventati estremamente redditizi dopo che lo Stato ha promesso di regalare il 60 per cento del costo. È avvenuta anche qualche altra cosa che l'onorevole Ministro, con tutta lealtà, ha riconosciuto in sede di Commissione: e cioè che la S.G.E.S. va dicendo, e lo sussurra con insistenza all'orecchio dello stesso Ministro, che dispone di qualcosa come venti miliardi di capitale privato. Sorge da questo la comprensibile preoccupazione dell'onorevole Aldisio di utilizzare questi venti miliardi di capitale privato, con un investimento *in loco*, nell'isola. Ed egli dirà: volete voi farmi assumere la responsabilità di respingere un capitale di venti miliardi che mi si offre per il miglioramento della mia isola? Poi, da uomo prudente, dovrà soggiungere: sarà vero o non sarà vero che esiste questo capitale? Può darsi che questi venti miliardi ci siano, può darsi che non ci siano: ma che non mi si possa in un domani dire — concluderà il Ministro — di non avere fatto niente per tentare di usarli. Non so se interpreto esattamente il pensiero del Ministro.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mettiamoli alla prova.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Ma è su questo che non siamo d'accordo, onorevole Ministro. Mettiamoli alla prova? No. Non perchè non vorremmo, come lei, l'apporto dei venti miliardi; non perchè si tratti del monopolio S.M.E. al quale noi ci proponiamo di far tutto il possibile per accorciare le unghie: ma per una duplice ragione più concreta e chiara. Prima di tutto perchè la prova costerebbe la fine, la paralisi dell'Ente pubblico, il grande concorrente moderatore della S.G.E.S.; in secondo luogo perchè non crediamo affatto alla natura miracolistica dei venti miliardi della S.G.E.S.

Come li avrebbe la S.G.E.S. questi venti miliardi? In proprio per aumento di capitale? Per riserve derivanti da utili occultati: il che vorrebbe dire da utili illeciti? Per possibilità di finanziamento? È chiaro che non ci può essere un'altra via.

Ebbene, esclusa la seconda ipotesi che è delittuosa, l'apporto od il finanziamento, onorevole Aldisio, che si vorrebbe fare alla S.G.E.S. a titolo azionario od obbligazionario, si potrà fare benissimo all'E.S.E. perchè nel decreto legislativo del 2 gennaio vi è la facoltà dell'E.S.E. di emettere obbligazioni per raccogliere, per sospingere, per sollecitare l'investimento del risparmio privato. Questi finanziatori anonimi non so per quali ragioni dovrebbero preferire di affidare i propri capitali alla S.G.E.S. anzichè all'E.S.E. Badi, onorevole Aldisio, che vi è un dato al quale non può sfuggire la stessa S.G.E.S., ed è il suo ultimo bilancio 1950. La S.G.E.S. ha distribuito al suo capitale azionario, in sede di bilancio 1950, un utile del 7 per cento, consacrato, ripeto, nell'atto ufficiale della Società. Ora, se si emettessero delle obbligazioni al 7 per cento con la firma dell'E.S.E., con la firma cioè di un ente che ha capitali statali ed offre le identiche garanzie reali, mi domando quali sarebbero le ragioni per le quali questi 20 miliardi inutilizzati sparirebbero e non avrebbero più tendenza all'investimento idroelettrico in Sicilia.

Ci sono inconfessabili motivi di più alto rendimento che possono consigliare questi capitali privati a preferire la S.G.E.S. anzichè l'E.S.E.? Si può sospettarlo. Ma i motivi di più alto rendimento per gli azionisti, o per gli occultatori di utili, o per i finanziatori, di fronte al reddito, già buono e pari agli utili ufficiali della S.G.E.S., che potrebbero dare le obbligazioni dell'E.S.E., è chiaro che si traducono in motivi di ingordigia speculatrice, la più esosa e la più dannosa, naturalmente, per il pubblico consumatore, per il contribuente italiano oltre che della Sicilia. E noi non potremmo prendere per buono un argomento di questo genere ed incoraggiare tali brame mercantili senza discapito della nostra dignità. Ma, poi, onorevole Aldisio, se anche ci fossero i 20 miliardi da investire, essi richiederebbero alla loro volta un investimento statale di altri 30 miliardi. Su questo non c'è da illudersi: se vi saranno lavori da farsi dalla S.G.E.S., con suo denaro per 20 miliardi, si pretenderà, come si è richiesto, il contributo statale del 60 per cento. Il che significa che su 50 miliardi di lavori che andranno a farsi, semmai andranno a farsi, 20 saranno finanziati

con i problematici capitali privati che solo la S.G.E.S. ha la virtù di smuovere e di acquisire, ma 30 saranno contributo nostro, contributo dello Stato. La S.G.E.S., che dovesse lavorare per impianti eccessivamente costosi ed economicamente non profittevoli, senza il contributo del 60 per cento, non sarebbe più la S.G.E.S. ma un'Opera Pia!

Ed un altro argomento ci induce a non condividere la preoccupazione dell'onorevole Ministro. Ma l'esperienza di circa 30 anni non è servita a niente?

Dal 1916 al 1940 la S.G.E.S., ha portato a termine impianti per 8.600 chilowatt in Sicilia. Essa si è presentata, cioè, alle soglie della guerra in tale stato di carenza che al 1946 ella, onorevole Ministro, ha sentito l'urgenza di porre una remora a questo atteggiamento della S.G.E.S. Ora come si fa a non essere tranquilli con la coscienza dopo aver avuto una tale esperienza? Se ci si trovasse di fronte ad una società concessionaria della quale ella non sapesse già come si comporterà, ebbene io ammirerei il suo scrupolo, la sua prudenza squisita. Ma di fronte ad un organismo finanziario che, attraverso trent'anni, ha dimostrato che in tanto costruisce, in tanto si preoccupa del problema elettrico siciliano, in quanto trovi la sua immediata, rilevante convenienza, in tanto si sveglia, si pone in concorrenza con l'Ente pubblico in quanto chiede il concorso del 60 per cento, ella ha il dovere, onorevole Aldisio, di non fidarsi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma anche prima vi era la vecchia legge che concedeva il 60 per cento.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. La vecchia legge è del 1935 e soltanto da allora la S.G.E.S. ha ricominciato a costruire. La cessazione di ogni attività da parte della S.G.E.S. rimontava al 1916. La S.G.E.S. è rimasta ferma per venti anni. È intervenuta poi la legge col sussidio del 60 per cento e la S.G.E.S. ha ripreso a costruire per gli ultimi 8.600 chilowatt. Poi è venuta la guerra e la S.G.E.S. non ha più trovato la convenienza di costruire impianti idrici ed ha preferito, piuttosto, di fare una migliore speculazione con gli impianti termici che le aprivano la porta della Cassa di congruaggio. E così si è arrivati a quella situazione di crisi che il decreto

legislativo del 1947 ha inteso dirimere una volta per sempre.

Io credo, ripeto, che ella, onorevole Aldisio, voglia ancora la vita e non la morte dell'E.S.E. e che possa con tutta tranquillità non farsi illudere dalle promesse, dalle speranze suscitate dalla S.G.E.S. alla stregua di questi due soli argomenti: l'esperienza del passato e la constatazione che se ci fosse il capitale questo capitale potrebbe facilmente affluire all'E.S.E. sotto forma obbligazionaria.

Resta il lato tecnico dei due emendamenti. Io, onorevole Presidente, ne farò oggetto di intervento specifico se mai si arriverà alla trattazione di essi e non si sarà proceduto alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo del 1947. Farò per ora soltanto due rilievi rapidissimi.

Emendamento nel senso di aprire le porte alle domande presentate nel dicembre 1946, cioè a quelle quattro righe di relazione e a quelle quattro linee di progetto di massima che si sogliono buttar giù per corredare la domanda? Veda, onorevole Aldisio, io potrei prendere in considerazione anche questo, sempre che vi fosse una utilità pubblica preminente. Ma non bisogna dimenticare che ben altro lavoro è quello che ha fatto l'E.S.E. per la sua programmazione e per la sua progettazione. Cento preoccupazioni si assumono giuste per le aspettative legittime, che non so in che consistano, degli speculatori privati; ma, dopo quattro anni di attività dell'Ente pubblico, non bisogna anche tener conto del dispendio di energia e di denaro cui questo ente pubblico, con sacrifici dei contribuenti italiani, è andato incontro? Si può dire oggi, nel 1951, riprendiamo le vecchie domande, consentiamo che le vecchie domande, anche se non hanno superato quella tale fase dell'istruttoria, vengano prese in esame, senza tutelare nella maniera più energica e più drastica i diritti ed il lavoro già prodotto dall'Ente? Mi rendo conto che qualcosa è stata suggerita in proposito precisamente dall'onorevole Ministro in sede di Commissione —, qualcosa è stata proposta nel testo della Commissione, e qualcosa ancora è stata anche aggiunta dall'onorevole Giambattista Rizzo nel suo emendamento. Ma — non ostante tutto — non si evita di svuotare l'Ente di ogni suo conte-

nuto, e, per giunta, lo si pone in una situazione di mortificazione, per la perdita certa di denaro e di energia che non sapremmo davvero come giustificare di fronte alle nostre coscienze, e, soprattutto, per la perdita di quella posizione di preminenza e di prestigio che è tanto giustamente a cuore del Presidente regionale.

Tanto meno si potrà dare ingresso all'altro emendamento che riflette le utenze connesse; a meno che non si trovi veramente — e mi pare che sia assai difficile trovarla — la formula tecnica per la quale queste utenze restino ben limitate, ben circoscritte e non incidano, attraverso il sistema idrografico, anche sugli impianti programmati dall'Ente. Nella formula attuale, sia pure con gli accorgimenti tecnici che furono suggeriti, mi pare, dall'onorevole Focaccia in sede di Commissione, io vedo ben chiaro, ancora, un enorme pericolo di esclusione dell'ente pubblico da quelle che sono le fonti allo stesso assicurate dall'articolo 1.

Ma, ripeto, pur manifestando fin d'ora la mia decisa opposizione, mi riservo di ritornare sull'argomento al momento in cui gli emendamenti dovessero malauguratamente essere posti in discussione.

All'atto della fondazione dell'Ente, facendosene la consegna al popolo di Sicilia, qualcuno prevede le molte insidie che contro di esso si sarebbero tentate e tramate. A me piace concludere, onorevole Aldisio, con un ricordo letterario. È un po' fuori dalle mie abitudini ma mi pare che calzi a pennello. Lo tratto da un romanzo molto noto: « Fontamara ». È l'episodio dell'acqua di quel paesino degli Abruzzi. Non facciamo che, col pasticcetto del termine più o meno tecnico, l'E.S.E. sia ridotto nelle condizioni dei contadini abruzzesi; e che l'acqua dell'E.S.E. che è l'acqua del popolo siciliano, per miracolo di leguleio, resti trasferita dal proprietario legittimo — che è il popolo — al signorotto che in questo momento domina il mercato idroelettrico siciliano: voglio dire alla Società generale di elettricità. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romita. Ne ha facoltà.

ROMITA. Onorevoli colleghi, l'ampia discussione ha sviscerato tutti gli aspetti tecnico-

amministrativi del problema e non credo sia il caso di rafforzare quanto è stato già detto. Mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale che ritengo importanti. Come è sorto l'E.S.E.? Ministro del tempo ho avuto l'onore di lavorare un giorno e una notte per studiare e inquadrare il progetto di legge proposto dai siciliani nella prassi e nella capacità del Ministero dei lavori pubblici. A dire il vero cercai in principio di oppormi alla precipitata formazione dell'E.S.E., pur essendo favorevole all'iniziativa. Cercavo di rinviare il problema, perchè è nella mia consuetudine e nella mia concezione politica studiare i problemi regionali nel quadro generale del Paese; e avevo preparato anche una legge che fu approvata dal Consiglio dei ministri e che malauguratamente non ha avuto attuazione a causa della crisi e della mia uscita dal Ministero. Questa legge veniva ad inquadrare tutta l'attività elettrica italiana.

Ritengo che il problema elettrico italiano sia il problema preminente. Le industrie, lo sviluppo sociale ed economico del Paese dipendono dal maggiore o minore sviluppo del sistema elettrico.

Nella mia giovinezza ho lavorato sui problemi elettrici conseguendo anche qualche successo e qualche premiazione, quindi me ne intendo un po', e sono persuaso che tutto il tempo che si dedica al problema elettrico vuol dire tempo dedicato all'attività economico-industriale del Paese. Avevo notato che il sistema, le consuetudini delle aziende elettriche private di bloccare concessioni, di fermare impianti e di non attuarli perchè mentre lo Stato, le industrie generali e il Paese hanno interesse che ci sia sempre energia pronta per qualsiasi gruppo, le società private elettriche hanno interesse evidentemente a mantenere una certa deficienza per poter valorizzare, far pagare di più la propria energia. Sappiamo che in questo dopoguerra chiunque andava a stipulare un contratto con le aziende elettriche, non discuteva più le tariffe e le clausole tanto era jugulato dalla necessità. Ministro dei lavori pubblici avevo predisposto un progetto di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, per cui lo Stato, attraverso un'azienda autonoma di elettricità, eseguisse impianti per conto dello Stato ed anche quegli impianti non

eseguiti dalle aziende private, che erano socialmente utili ma che non erano finanziariamente redditizi e che quindi erano abbandonati, e costringesse le società elettriche ad ultimare gli impianti in corso e ad attuare le concessioni avute, previa decadenza dalla concessione stessa a favore dello Stato. Volevo inquadrare il problema dell'E.S.E. nello schema generale di quella legge che avevo studiato profondamente.

Penso che se si fosse attuato quel progetto oggi non vi sarebbe questa discussione e il problema dell'E.S.E. non sarebbe un problema regionale. Il problema della Sicilia per me è un problema nazionale. La Sicilia ha delle capacità industriali, deve industrializzare la sua agricoltura e ha bisogno di energia. Se si fosse attuato quel progetto, se si fosse attuata la legge nazionale, attraverso la azienda autonoma di elettricità, l'E.S.E. non avrebbe avuto queste difficoltà che non fanno bene alla Sicilia e al Paese.

Ciò premesso vado alla conclusione che mi preme. Che cosa è l'E.S.E.? Non è che un mezzo, per qualcuno e per me il mezzo migliore, per altri non il mezzo migliore, per dare alla Sicilia la maggiore disponibilità di energia elettrica. Ed allora da parte di qualcuno si ragiona così: se è un mezzo per alleviare le necessità, se anche degli Enti privati vengono a contribuire ben vengano, facilitiamoli perchè la Sicilia ci guadagna.

Andiamo cauti su questo tasto che è pericoloso. Io conosco bene il problema poichè ci vivo dentro nella mia qualità di presidente onorario delle aziende municipalizzate italiane. Attenti agli errori che commettiamo. Qualunque emendamento che viene a menomare, a rendere difficile, l'attività dell'E.S.E. è per me un emendamento dannoso anche se apparentemente e momentaneamente possa apparire favorevole. Perciò io mi lamento della breccia aperta dal Consiglio di Stato con la sua interpretazione dell'articolo 1 che non corrisponde alla mentalità nostra, mi lamento degli emendamenti veramente dannosi approvati dalla Camera dei deputati e mi auguro che gli emendamenti che il Senato approverà saranno tali da valorizzare l'E.S.E. anzichè danneggiarlo. E perchè questo? Badate, amici, se voi non fate questo, se

mettete l'E.S.E. in cattive condizioni di concorrenza, avverrà tra pochi anni il fenomeno molto semplice che si verifica in molte aziende municipalizzate.

Nelle grandi città come Torino e Milano, città operaie dove le amministrazioni pubbliche, di qualsiasi partito, sono veramente forti nel difendere gli interessi della collettività, le aziende municipalizzate si sviluppano, costruiscono e difendono energicamente gli interessi della cittadinanza. Così a Torino l'azienda municipalizzata difende la popolazione del Piemonte contro le naturali invadenze delle società private piemontesi. Dove invece le aziende municipalizzate sono deboli di fronte ai colossi elettrici privati, non soltanto quelle aziende non costituiscono una attività a favore della collettività, ma diventano, per la loro debolezza, un alibi a favore delle società private, che si valgono della insufficienza ed incapacità dell'azienda municipalizzata per giustificare gli aumenti di prezzi e quei non lavori che molte volte vengono abbandonati ben presto. Quindi non preoccupiamoci solamente della istituzione dell'E.S.E. in senso particolaristico ma in senso generale, facciamo in modo che esso possa essere un Ente in condizioni di contrastare il monopolio siciliano, e mi auguro che venga una legge che faccia sì che le aziende municipalizzate, o la nazionalizzazione della attività elettrica possano contrastare l'egoismo privato delle aziende private stesse.

Per queste considerazioni, ed io sono convinto della bontà di quello che fu detto qui dagli oppositori della sinistra, per queste considerazioni richiamo l'attenzione del Senato sulla necessità di ritornare al decreto legislativo puro e semplice del 2 gennaio al quale io ebbi l'onore di collaborare. Comunque, se si dovessero varare degli emendamenti, si faccia in modo che essi siano favorevoli all'E.S.E. Di fronte, però, agli emendamenti presentati chiedo che il Senato faccia opera saggia confermando puramente e semplicemente il testo del decreto legislativo. È doloroso che il potere legislativo sia più restrittivo nelle riforme economiche e sociali di quanto non sia stato il potere esecutivo; ossia che Camera e Senato colle loro modifiche approvino una legge che, dal lato economico e sociale, sia più restrit-

tiva di quella deliberata dal Potere esecutivo. Il Potere legislativo per me è diretta emanazione del popolo e dovrebbe spronare il Governo a fare meglio e non tirarlo indietro.

CANEVARI. È stata la Camera dei deputati.

ROMITA. Ma non voglio polemizzare con l'altro ramo del Parlamento, altrimenti il Presidente mi richiamerebbe all'ordine. Sarebbe doloroso, ripeto, che il Potere legislativo venisse a frenare l'attività del Potere esecutivo nelle riforme economiche e sociali. E badate, o amici, che così facendo create un cattivo precedente che farà sentire il suo peso ogni qual volta — e abbiamo visto anche per la riforma agraria quante difficoltà si sono create o si stanno creando — si verranno a discutere riforme economiche e sociali. Dunque, è già male che il Consiglio di Stato abbia dato una interpretazione che non corrisponde al nostro pensiero e all'interesse dell'E.S.E.; è stato malissimo che l'altro ramo del Parlamento abbia varato emendamenti veramente dannosi; è un male anche che la Commissione senatoriale, che pure ha cercato di far di meglio, sia incorsa negli errori lamentati. Forse se non si fosse trovato di fronte a quegli emendamenti non vi sarebbe incorsa, ma è un male generale, ripeto, che ogni volta che in Italia si tenta qualche riforma economica e sociale il Potere legislativo venga a frenare il Potere esecutivo.

CONTI. Il legislativo fa quello che vuole il Governo.

ROMITA. Ho sempre ritenuto che il Potere legislativo debba controllare l'opera del Governo e che non sia il Governo a controllare il Potere legislativo. Ma, a parte questo, la mia conclusione è questa: amici carissimi ed egregi colleghi, evitiamo il precedente che ogni riforma economica o sociale, che dalla Sicilia deve essere estesa a tutta l'Italia, sia limitata, perchè verrete a limitare anche la riforma generale che tra non molto si dovrà attuare. Non dobbiamo fare questo, non abbiamo il diritto di farlo, e se anche facciamo un calcolo grettamente economico di dare ed avere, di passivo e di attivo, non dobbiamo dimenticare l'enorme bene che hanno fatto al Paese le aziende municipalizzate.

Un nostro grande uomo, il socialista Montemartini, ha varato quaranta anni or sono le aziende municipalizzate ed oggi egli è passato alla storia per quella sua grande benemerita. Chi ha vissuto durante la grande guerra e durante l'ultima guerra conosce il grande contributo dato dalle aziende municipalizzate al nostro Paese, sa anche il contributo che esse hanno dato dopo il disastro della grande guerra. Citerò un particolare, onorevole Aldisio, che farà piacere al suo cuore di cattolico praticante: quando Sua Santità volle, dopo tanti anni, celebrare la messa a Roma durante la guerra, e c'era chi diceva che l'energia elettrica non vi era per far correre i trams e per illuminare le strade per quella notte di Natale, e Sua Santità voleva la luce e voleva che funzionassero i trams per portare il popolo a San Pietro, chi è che ha funzionato? L'Azienda elettrica municipalizzata di Roma, da me presieduta, che è andata a rispolverare niente meno che una macchina del 1911 che era ferma. Le aziende municipalizzate, appunto perchè non hanno complicazioni economiche e finanziarie nei propri bilanci, sono quelle che hanno fatto bene per il Paese per 40 anni. L'E.S.E. farà bene per altri 40 anni in Sicilia, farà bene in questo problema che è vitale per l'economia e per la prosperità del nostro Paese. (*Approvazioni e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. L'intervento del senatore Romita mi costringe a prendere la parola per difendere da interpretazioni non giuste, come risultano dallo spirito del suo intervento stesso, un emendamento che io ho sostenuto in sede di Commissione senatoriale e che è tra le modificazioni del testo incriminate dall'amico Romita e dagli amici socialisti.

Mi permetto di premettere che non soltanto non ho nulla contro l'E.S.E. e la sua istituzione, ma che sono stato e sono nettamente favorevole ad essa. È perfettamente logico che una regione come la Sicilia si preoccupi di un problema fondamentale per essa come quello dell'approvvigionamento dell'energia elettrica. Se mai, ho nutrito qualche riserva sulla impostazione tecnica ed economica dell'E.S.E. che, con l'infatuazione così facile per gli impianti idroelettrici, si è troppo fissato sul problema

degli impianti idrici non considerando il problema nel suo complesso organico, che è un problema di approvvigionamento energetico in generale. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Sì, c'è l'irrigazione, ma non si tiene forse abbastanza conto del costo di produzione del chilowatt e del metro cubo d'acqua per irrigazione, per cui può darsi che avvengano sprechi di capitale, impieghi di risparmio non convenienti: di risparmio ne abbiamo così poco e ce n'è tanto poco in Sicilia che bisognerebbe guardarsi da ogni spreco.

Se la Sicilia ponesse maggior cura nella piccola irrigazione, forse provvederebbe meglio alle sue necessità. Probabilmente per la Sicilia stessa, dove non soccorre l'utilizzazione irrigua congiunta alla produzione elettrica, è più conveniente l'approvvigionamento elettrico attraverso altre fonti di energia che non quella idrica.

Ma a parte questi dubbi e queste riserve sulla impostazione generale, vi è un principio, vorrei dirlo al collega Romita, per quel che riguarda le utilizzazioni elettriche che vale per tutte le imprese, sia che si tratti di aziende pubbliche, sia che si tratti di aziende municipalizzate, sia che si tratti di aziende private. Ed è da questo criterio che è nato il secondo emendamento all'articolo 16, che anche io ho sostenuto. Interessa tutti gli imprenditori, sia privati, sia pubblici, l'organicità dell'utilizzazione idroelettrica, e tanto più in Italia date le caratteristiche montane dei bacini idraulici.

È principio primario di economia di utilizzazione che gli impianti elettrici siano concepiti unitariamente per tutto il bacino idraulico, almeno per la sua parte montana. E da ciò nasce una certa necessità di salvaguardia delle imprese che in certo modo cercano di riservarsi l'utilizzazione integrale di un certo bacino montano. Cosa direbbe l'azienda municipale di Milano, per esempio, se un'altra impresa, pubblica o privata che sia, tentasse di inserire un suo impianto tra quelli che ha già costruito nello stesso bacino, sottraendone dell'acqua che essa si riserva di utilizzare e potrà utilizzare più economicamente? Vorrei ricordare ai colleghi che l'energia elettrica non è una merce come un'altra, ma è un servizio di tipo particolare; non è come le scarpe o i tessuti, per esempio, che noi possiamo immagazzinare e

vendere quando il mercato lo richiede; l'energia elettrica la chiede l'utente quando gira l'interruttore o quando attacca un motore, e poichè essa non si può immagazzinare, l'imprenditore, pubblico o privato, è nella necessità di predisporre dei programmi di costruzione secondo la prevedibile estensione del consumo nel tempo. Ciò dà la ragione oggettiva, a parte l'abuso, caro collega Romita, che evidentemente va combattuto, per la quale le imprese sia pubbliche che private, come per esempio, le aziende municipali di Torino e di Milano, si premuniscono avanzando domande di concessione, e le tengono vive anche attraverso domande di varianti, ma sempre entro i limiti della valorizzazione più economica ed organica dello stesso bacino. Questo mi pare sia logico e sensato.

Nel nostro caso vi era il pericolo — ed è questa la ragione unica che mi ha mosso — che attraverso la legge sull'E.S.E. si minasse un principio cardinale di tutta la legislazione in materia, cioè quello dell'organicità ed integrità dell'utilizzazione dei bacini idraulici. Siamo in una situazione di tale difficoltà economica, di tale necessità della utilizzazione più economica delle nostre scarse risorse che guai a noi, se abbandoniamo i criteri più economici e redditizi di utilizzazione, che valgono per tutti, fino a quando l'industria elettrica non sia nazionalizzata completamente sul piano nazionale. Fino a quando esista una situazione anche semplicemente potenziale di concorrenza quel principio che ho indicato va salvato.

Per questo era stato proposto e sostenuto il secondo emendamento all'articolo 16, che a me pare non debba suscitare i timori di ostruzionismo, di difficoltà nei riguardi dell'E.S.E. che son stati affacciati, perchè formulato con la necessaria prudenza nel senso che ammette ad istruttoria le varianti di utenze preesistenti la cui utilizzazione sia connessa « idraulicamente ».

Quindi, caro Romita, la protesta, che io capisco, della Confederazione delle municipalizzazioni, come se questa innovazione potesse permettere subdolamente di compromettere l'estensione della rete E.S.E., non mi pare abbia ragione di sussistere. Si tratta di connessione idraulica, ed abbiamo scartato la connessione elettrica, che evidentemente avrebbe permesso al privato di cercare di bloccare

l'estensione dell'E.S.E. in tutta la Sicilia. Connessione idraulica significa connessione diretta fra le derivazioni che vengono utilizzate. Poteva essere definita in modo ancora più stretto, ma per il Consiglio superiore dei lavori pubblici credo non sussistano dubbi. Vi è infatti la qualificazione successiva: « ... e consenta un migliore sfruttamento di tutte o parte le opere idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio ».

Avrei rinunciato a prolungare una discussione già lunga se — i colleghi mi intendono — non mi fosse premuto difendermi dalla implicita accusa di sostenere indirizzi meno preoccupati delle esigenze sociali. Questo emendamento non può avere un tal senso. Ha motivazioni strettamente tecniche ed economiche che io prego il Senato di considerare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di

strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

La spesa predetta sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.

(È approvato).

#### Art. 2.

Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, la A.N.A.S. è autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.

Per fare fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziare in ogni esercizio, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potrà stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti mutuanti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavato del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi provvedimenti sarà stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Inversione dell'ordine del giorno.

FERRABINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRABINO. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, allo scopo di fare esaminare subito dall'Assemblea il disegno di legge di iniziativa del deputato Ermini, inserito al punto terzo dell'ordine del giorno, i cui articoli, redatti dalla 6<sup>a</sup> Commissione, vengono ora presentati all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Ferrabino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1508) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione del disegno di legge: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge è già stato discusso dal Senato nella seduta del 3 ottobre,

nella quale — su proposta del senatore Saporì — è stato deciso di rinviare il provvedimento alla Commissione competente per la formulazione definitiva degli articoli. Secondo la deliberazione allora adottata, il Senato dovrà ora procedere soltanto alla votazione degli articoli formulati dalla Commissione, sui quali non saranno consentite dichiarazioni di voto, che potranno invece essere fatte in sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Si dia ora lettura degli articoli formulati dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti d'istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia è elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna università o istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle facoltà e degli studenti, il tipo delle facoltà, lo stato di attrezzamento scientifico, le necessità dell'assistenza studentesca.

Qualora alle università ed istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le soprattasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole università ed istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui al precedente articolo 1.

Almeno la metà delle somme previste nel comma precedente dovrà essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame; o per la metà se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della soprattassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad avere ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

È in facoltà del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficoltà particolari inerenti al piano di studi di singole facoltà scientifiche.

(È approvato).

## Art. 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 3 milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo articolo 5.

(È approvato).

## Art. 5.

La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, soprattasse e contributi, prevista dal precedente articolo 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. È però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

(È approvato).

## Art. 6.

Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonchè gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio d'ammi-

nistrazione, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonchè gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, soprattasse e contributi.

Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

(È approvato).

## Art. 7.

Le tasse e soprattasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-1952, nelle misure seguenti:

	Anno acc. 1951-52	Anno acc. 1952-53	Anni acc. dal 1953-54 in poi
Tassa d'immatricolazione. . . . . L.	3.000	4.000	5.000
Tassa annuale d'iscrizione. . . . . »	10.000	14.000	18.000
Tassa di laurea o diploma . . . . . »	2.000	4.000	6.000
Soprattassa annuale per esami di profitto »	5.000	6.000	7.000
Soprattassa per esami di laurea o diploma »	1.000	2.000	3.000

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1.500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente,

è di lire 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della soprattassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nelle misure di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1.000 per l'esame di laurea o diploma.

Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso università o istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6.000.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e soprattasse di cui al precedente articolo 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 11.

Il quarto comma dell'articolo 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le soprattasse per ripetizione di esami, è regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'articolo 8 sono devoluti alla università o istituto.

Tutte le tasse, soprattasse e contributi sono versati direttamente all'università o istituto, tranne le tasse erariali.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle università e degli istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali.

(È approvato).

#### Art. 11.

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna università o istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

È consentito alle università e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.

(È approvato).

#### Art. 12.

Sull'entità dei contributi di cui all'articolo 8 ed al primo comma dell'articolo 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione il parere del-

l'Interfacoltà come rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca.

(È approvato).

#### Art. 13.

La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 14.

Alle università libere può essere concesso un contributo a sensi del secondo comma dell'articolo 1 a compenso delle minori entrate determinate dall'entrata in vigore della presente legge.

Vengono prorogate, per l'anno accademico 1950-51, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

(È approvato).

#### Art. 15.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato » (1798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà luogo sul testo proposto dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOMÈ, *relatore*. Credo sia opportuno, direi doveroso per me, dire poche parole intorno a questo disegno di legge non tanto perchè in seno alla nostra Assemblea siano sorte discussioni su di esso, quanto invece perchè queste discussioni si sono verificate e stanno verificandosi nel Paese. Voi sapete che tutte le volte che il Parlamento o il Governo si occupano del problema I.R.I., vi è tutto un coro di voci singole o di associazioni interessate che sorgono a protestare.

Si protesta perchè si tende ad andare incontro a necessità dell'industria controllata dallo Stato ed in particolare dell'Istituto per la ricostruzione industriale. Voi conoscete le numerose discussioni che si sono svolte sull'argomento donde la necessità di soffermarvisi. Le critiche che si muovono si sostanziano nell'affermare che il denaro che lo Stato mette a disposizione delle industrie controllate è denaro male impiegato che potrebbe trovare impieghi più utili, qualora fosse destinato alle industrie private. Queste critiche, se provengono da isolati cittadini, in genere sono dovute a una insufficiente informazione circa la materia, se provengono invece da categorie o associazioni industriali o da mandatari delle stesse, derivano da contrasto d'interessi.

Alle critiche di cittadini isolati possiamo limitarci a rispondere che in realtà non è vero che l'Istituto della ricostruzione industriale sperperi i denari dello Stato. È necessario che l'opinione pubblica sia una volta per sempre chiaramente informata della situazione; sappia cioè che nell'Istituto della ricostruzione industriale abbiamo vasti settori nettamente pro-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

duttivi, nettamente attivi (utili quindi all'economia nazionale) nonostante che siano controllati e diretti da organi che promanano dallo Stato. È necessario, ripeto, che questo lo si sappia, perchè soltanto attraverso la conoscenza comune della situazione reale, il Parlamento può procedere con tranquillità su questa via dell'aiuto alle industrie di Stato; via battuta sia come strumento di realizzazione di aspirazioni sociali, sia come strumento di controllo dei risultati delle industrie private.

Alle critiche di associazioni o di categorie economiche interessate rispondiamo che non fu lo Stato di sua iniziativa ad andare in cerca di queste industrie controllate.

Lo Stato si trovò a ricevere tra le braccia industrie che originariamente erano private, che dai privati erano state sfruttate finchè la contingenza era favorevole e che si abbandonavano ormai come limoni spremuti senza per nulla curarsi delle conseguenze politico-sociali.

MERZAGORA. Non è esatto. Si tratta delle banche.

TOMÈ, *relatore*. Il fenomeno ebbe a verificarsi dopo l'altra guerra e si è ripetuto dopo questa.

Ma è poi vero che l'industria privata non ha avuto da parte dello Stato una particolare attenzione? Basta richiamarsi all'istituto del F.I.M. per rendersi conto che lo Stato ha messo a disposizione proprio di società private (che non si vollero introdurre nell'organizzazione I.R.I.) diecine e diecine di miliardi. Parecchie industrie private riuscirono a superare le crisi di rammodernamento e di riconversione grazie a questi aiuti. È doveroso tenerlo presente.

Venendo alla questione particolare che ci interessa, è il caso di mettere in evidenza che in questa circostanza l'I.R.I. va a chiedere allo Stato semplicemente una garanzia per la emissione di obbligazioni.

CONTI. La Cassa depositi e prestiti ha già dato.

TOMÈ, *relatore*. Non saprei; ciò è estraneo, comunque, alla discussione.

Considerando che l'I.R.I., per questo specifico investimento nella siderurgia, praticamente riesce ad autofinanziarsi deve essere motivo di soddisfazione. Significa che l'industria stessa è bene avviata e che il piano originario di rammodernamento e di potenziamen-

to trova consensi anche da parte dei finanziatori privati.

Nella relazione ho messo in evidenza gli elementi concreti attraverso i quali si ricava ragione di tranquillità per la garanzia chiesta allo Stato.

Ho messo in evidenza l'andamento favorevole dei bilanci delle società controllate dalla Finsider e l'incremento dei dividendi, nonché l'accentuato progressivo aumento della produzione. Siamo arrivati quasi al livello prebellico...

DE LUCA. E allora quale bisogno c'è della garanzia dello Stato?

TOMÈ, *relatore*. La garanzia dello Stato è necessaria perchè è ancora in corso il periodo di sistemazione, particolarmente per l'impianto di Cornigliano ligure, il quale non può sorgere da un giorno all'altro. Esso darà i suoi frutti, così come li ha dati l'impianto Bagnoli e come li sta dando attualmente il complesso di Piombino. Le prime produzioni si avranno già nel primo semestre del 1952.

In sostanza la Commissione finanze e tesoro, esaminati tutti gli aspetti di carattere economico relativi alla proposta di consentire l'emissione delle obbligazioni da parte della Finsider e la concessione della garanzia, ritiene di poter raccomandare all'accoglimento del Senato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alla esposizione e alle conclusioni del relatore della Commissione finanze e tesoro.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, non per le considerazioni esposte dal relatore, le quali danno come pacifico che l'I.R.I. sia un istituto meravigliosamente attrezzato, il quale funziona a perfezione...

TOMÈ, *relatore*. Non ho detto questo.

DE LUCA. ...sul che io faccio le mie più ampie riserve. Voto puramente e semplicemente per un fattore sociale, e cioè, siccome si tratta di risolvere, in un momento particolarmente delicato, delle questioni molto serie, che riguar-

dano l'occupazione, lo sviluppo delle industrie, ecc., per sole queste ragioni particolari e contingenti do il mio voto favorevole.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Voto contro per le ragioni esposte dal senatore De Luca.

PISCITELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISCITELLI. Per ragioni regolamentari debbo limitarmi ad una dichiarazione di voto. È veramente strano che venga in discussione questo disegno di legge (che ha un'importanza assai superiore a quella semplice garanzia dello Stato di cui parlava il relatore) mentre il Ministro La Malfa, nella seduta del 14 giugno, aveva preso impegno di presentare, entro tre o quattro mesi, un disegno di legge che regolasse tutta la faccenda dell'I.R.I. perchè riconosceva che queste, apparentemente, piccole leggi, relative a singoli casi, implicano una discussione generale sull'esistenza stessa dell'I.R.I.: se debba essere mantenuto o no, ed entro quali limiti. Non è la pura garanzia che dà lo Stato. Questa legge mette in essere una premessa per arrivare, da parte del Parlamento ad un ulteriore finanziamento fino a raggiungere 82 miliardi. Questa è la sostanza delle cose. Ma per fare che? Per costruire un ciclo completo di fabbricazione dell'acciaio e della ghisa che è stato deliberato esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della Finsider.

Avrei voluto che ciascuno di noi avesse confrontato la relazione al disegno di legge con le relazioni che precede l'ultimo bilancio della Finsider, dove si dice che è stato garantito dal Governo di provvedere a questi finanziamenti, ma solo per 20 miliardi, per sostituirli ad altrettanti che erano previsti come finanziamento coi fondi E.R.P. A quanto pare l'amministrazione di questi fondi E.R.P. non lo ha ritenuto opportuno ed ha finito col negarlo. Ed ora noi ci incamminiamo per fare tutto il finanziamento. Ma per che cosa? È detto nella relazione dell'ultimo bilancio della Finsider che le industrie siderurgiche, circa la produzione di ghisa e di acciaio, è possibile che si sostengano solo se sono confortate da una politica protettiva e di

dazi doganali. Parliamo di leggi sociali e di produttività, e non ci rendiamo conto che questa politica protettiva ci conduce ad avere i trattori agricoli a un prezzo tale che è assolutamente antieconomico comprarli, o comunque non risponde alle possibilità dell'agricoltura. Poi ci lamentiamo, quando si discute il bilancio dell'agricoltura, che il nostro Paese è così povero di industrializzazione agricola. Intanto ci avviamo allegramente per questa via che, anche se sarà attuato il piano Schuman, ci obbligherà per un lungo periodo di anni a seguire una politica di protezione doganale all'industria siderurgica e meccanica.

La produzione dell'acciaio sarà conveniente per la Finsider ma è antieconomica per l'intero Paese, perchè quando l'industria siderurgica viene portata innanzi come se si trattasse di fiori nella serra, si danneggia tutta l'economia. Si parla di produttività solo perchè a Conegliano si farà una produzione a ciclo integrale. Ma noi dobbiamo importare il carbone ed il materiale da lavorare, il che ci rende dipendenti dall'estero, anche più di quanto sarebbe per l'importazione della ghisa e dell'acciaio. La Finsider dice: dobbiamo superare l'onere tributario e poi l'alto costo della mano d'opera; poi gli ostacoli che vengono da parte delle organizzazioni sindacali; poi il peso dei contributi assicurativi. Questi problemi, che riguardano tutte le industrie, stanno sotto questa legge che si prospetta come una semplice garanzia, da parte dello Stato, alle obbligazioni da emettere.

C'è un'altra considerazione: i 23 miliardi dovranno salire ad 81 e mezzo miliardi, per lo meno perchè tanti ne occorrono per lo stabilimento di Conegliano. Essi verranno rastrellati attraverso le sottoscrizioni delle obbligazioni che andiamo a garantire, cioè prelevati dal risparmio. Noi diremo ai risparmiatori che non corrono alcun pericolo, perchè è lo Stato che garantisce e che l'interesse è del 7 per cento, come è stato fatto per le precedenti obbligazioni dell'I.R.I. Ma tutto ciò è a danno della comunità perchè l'Italia potrà andare avanti economicamente solo se potrà prosperare l'agricoltura che rappresenta almeno i due terzi della produttività nazionale. Mandare avanti l'industria siderurgica per fare una produzione a carat-

tere antieconomico a me pare sia un errore gravissimo; in quanto buttiamo in questi investimenti quelle scarsissime risorse di capitale che abbiamo; invece di lasciarle alla naturale destinazione, verso imprese che producono, economicamente, vere ricchezze.

Questo è il problema di fondo dell'I.R.I. ed è assolutamente indispensabile che una volta per sempre sia affrontato; così come il Governo ha promesso. Ma prima del Governo è il Parlamento che deve sapere e decidere che cosa si fa del risparmio e quale è l'indirizzo politico-economico che si deve dare alla nostra produzione. Soltanto quando il Parlamento avrà approvato, il Governo dovrà eseguire. Non dobbiamo più trovarci, in modo assoluto, di fronte a piani già fatti, e in parte attuati per poi sentirci dire: come si fa? I lavori sono cominciati e non possiamo abbandonarli. Sono pienamente convinto che varrebbe meglio perdere alcuni miliardi, anche alcune decine di miliardi, piuttosto che avventurarci per vie che ci possono costare centinaia di miliardi. Già i vari sistemi F.I.M., I.M.I. ed I.R.I. hanno sottratto all'economia del Paese molte centinaia di miliardi per sola decisione dei dirigenti di quegli istituti. Se continuiamo per questa via non si sa più quale sia la funzione del Parlamento, e resta a domandare se a governare il nostro indirizzo economico non ci siano i consigli di amministrazione degli enti alle dipendenze dell'I.R.I. e simili. Per queste ragioni voto contro la legge.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è autorizzato ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate « I.R.I.-SIDER » fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stato presentato dal senatore Mott un emendamento, tendente ad aggiungere alle parole: « ad emettere » le altre: « a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mott per illustrare quest'emendamento.

MOTT. L'emendamento da me proposto ha una ragione, che mi pare evidente. Il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, all'articolo 4, prevede le condizioni generali di trattamento, specialmente sotto l'aspetto fiscale, delle obbligazioni che l'I.R.I. è autorizzata ad emettere. Ora, altre emissioni dell'I.R.I. sono state fatte entro questa cornice generale e sembra quindi logico che le nuove emissioni autorizzate da questa legge siano armonicamente coordinate con quelle già avvenute.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dal senatore Mott.

TOMÈ, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, accetto anch'io l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1, che, con l'emendamento del senatore Mott, accettato dalla Commissione e dal Governo, resta così formulato:

#### Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è autorizzato ad emettere, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 51, una o più serie di obbligazioni denominate « I.R.I.-SIDER » fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato, sono emesse con scarto non superiore al normale, all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate — per sorteggio — alla pari in venti anni.

Tali obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Esse sono esenti da qualsiasi tassa o tributo presenti o futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali che per legge non debbano gravare sugli obbligazionisti.

PRESIDENTE. Il senatore Mott ha proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Mott per illustrare quest'emendamento.

MOTT. La soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 2 è postulata dall'emendamento che abbiamo or ora accettato, dato che le condizioni specificate nei due emendamenti sono contenute nella legge del 1948.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della Commissione e del Governo sull'emendamento soppressivo del senatore Mott.

TOMÈ, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei sapere dal relatore che cosa si intende di preciso con le parole, di colore oscuro, « con scarto non superiore al normale ».

TOMÈ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ, *relatore*. Significa puramente e semplicemente che attraverso il gioco dello scarto non si debbono praticamente favorire coloro che acquisteranno le obbligazioni di più di quanto il mercato in sede normale non comporti.

DE LUCA. Voto contro.

TOMÈ, *relatore*. Ma le condizioni specifiche vengono fissate nel momento in cui viene effettuata l'emissione.

DE LUCA. Non è sufficiente.

TOMÈ, *relatore*. Ma avviene sempre così in occasione di obbligazioni.

PARATORE. Si poteva fare a meno dell'inciso « con scarto non superiore al normale », ma esso è stato inserito nell'articolo per garantire all'Istituto emittente il risultato della operazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo opina che non sia necessaria la frase « con scarto non superiore al normale », perchè è evidente che un Istituto serio non deve far altro che emettere obbligazioni con lo scarto normale, anche per non dimostrare di avere una consistenza meno forte di quella che effettivamente ha. Quindi, il Governo aveva espresso parere contrario alla frase. Ad ogni modo si rimette al Senato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non sono soddisfatto delle spiegazioni e, se il Presidente acconsente, presenterò ora un emendamento con le sei firme regolamentari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori De Luca, Cerica, Saggiaro, Raffener, Lepore e Carelli hanno presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 2, tendente a ripristinare il testo ministeriale e cioè inteso a sopprimere dal testo della Commissione le parole: « con scarto non superiore al normale ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su quest'emendamento.

PARATORE. La ragione che aveva indotto la Commissione a introdurre all'articolo 2 l'inciso: « con scarto non superiore al normale », su proposta di un collega, rappresentava una maggiore garanzia a favore dell'Istituto. Dopo la discussione chiara e precisa io credo che si possa rinunciare a questo inciso. La Commissione quindi accetta l'emendamento De Luca.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo ministeriale, secon-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

do l'emendamento proposto dal senatore De Luca e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del secondo e del terzo comma del testo della Commissione, proposta dal senatore Mott e accettata dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo 2 resta allora così formulato:

#### Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate — per sorteggio — alla pari in venti anni.

Si dia lettura dell'articolo 3.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 3.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 1 sarà approvato dal Ministro del tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un delegato del Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Elia, Bisori, Saggioro, Pasquini, Raffener e Benedetto Luigi hanno proposto la soppressione di quest'articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per illustrare l'emendamento.

DE LUCA. Si tratta di una questione molto semplice.

Io mi richiamo alla Costituzione. Ci sono delle leggi che sono particolarmente urgenti, ma per questa legge non ricorre alcun serio motivo di urgenza. Credo pertanto che il rispetto della Costituzione in questo caso sia una buona norma di prassi legislativa, in quanto non c'è nessuna ragione di ferire un organismo che è alla base di tutta la vita del Paese.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano l'emendamento soppressivo del senatore De Luca.

TOMÈ, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accettarlo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo non ha difficoltà ad accettarlo, pur ritenendo che l'articolo 4 non comporti una violazione della Costituzione, ma soltanto l'applicazione di un principio di carattere di eccezione, che non è peraltro il caso di invocare in questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4, proposto dal senatore De Luca e accettato dalla Commissione e dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo ».

Poichè, però, su questo disegno di legge sono finora iscritti a parlare quindici sena-

tori, ritengo sia opportuno rinviare ad una delle prossime sedute l'inizio della discussione.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

DONATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Anche per il disegno di legge, da iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, concernente la conservazione delle aree verdi urbane mi permetto sommamente di chiedere all'eccellentissimo Presidente il differimento della disamina e della discussione, in quanto per le stesse si richiederà sicuramente un congruo periodo di tempo. Prevedo infatti che alcuni colleghi interverranno con il peso delle loro argomentazioni; io stesso desidererei modestamente intervenire a sostegno del disegno di legge; come anche l'onorevole Pieraccini, primo proponente, credo abbia bisogno di un sufficiente margine di tempo per sostenere le sue buone ragioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, è rinviata ad altra seduta anche la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica ».

*(Così rimane stabilito).*

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949 » (1349).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949 ».

Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà luogo sul testo proposto dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MERZAGORA, *relatore*. Stante l'ora tarda e l'evidente necessità dell'approvazione del disegno di legge, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si complimenta con l'onorevole relatore e si rimette alle sue conclusioni. Accetta anche le modifiche apportate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

È approvato l'accordo fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° luglio 1948.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A) dell'accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'articolo 4 dell'accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La facoltà predetta potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1952.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

ALLEGATO.

**SCAMBI E NOTE****fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale  
e denominazioni di origine**

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1<sup>er</sup> janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949, soit après le 1<sup>er</sup> juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants français titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939, n. 1.127, d'une durée de protection de 15 ans, il est évident que la date du 1<sup>er</sup> décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1<sup>er</sup> décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie pour les brevets venus à expiration avant le 1<sup>er</sup> décembre 1946 demeure établie à partir de cette dernière date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayant cause que les ressortissants des deux Pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président*  
*de la Délégation Française*  
DE PANAFIEU

Monsieur le

*Président de la Délégation Italienne*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1<sup>er</sup> janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949, soit après le 1<sup>er</sup> juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants française titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939 n° 1.127, d'une durée de protection de 25 ans, il est évident que la date du 1<sup>er</sup> décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1<sup>er</sup> décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie, pour les brevets venus à expiration avant le 1<sup>er</sup> décembre 1946 demeure établie à partir de cette dernière date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayant-cause que les ressortissants des deux pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le

*Président de la Délégation Française*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prévu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'étude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déjà les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D* alinéa 3 dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président*  
*de la Délégation Française*  
DE PANAFIEU

Monsieur le

*Président de la Délégation Italienne*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prévu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le Protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'étude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déjà les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D* alinéa 3 dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ce point.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le

*Président de la Délégation Française*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe A, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protégées en France » soit modifiée comme suit:

LISTE DES APPELLATIONS D'ORIGINE ITALIENNES  
A INSERER DANS L'ANNEXE A DE L'ACCORD FRANCO-ITALIENE.

VINI

- Vermouth italiano

*Lombardia*

- Vini del Garda
- Lugana

*Liguria*

- Dolceacqua

*Venezia Euganea*

- Vino veronese

*Lazio*

- Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
- Moscato di Terracina
- Aleatico viterbese.

*Puglie*

- Castell'Acquaro
- Primitivi di Manduria e del Tarantino.

*Sardegna*

- Oliena

## FORMAGGI

- Grana lombardo
- Pecorino romano
- Provola
- Robiolina
- Montasio
- Vezzena
- Stracchino di Gorgonzola
- Stracchino quartirolo
- Stracchino di Milano
- Quartirolo
- Crescenza
- Formaggio italico
- Scamorza
- Formaggio Bra
- Ricotta salata
- Ricottone

## MODIFICATIONS A EFFECTUER

## VINI

*Piemonte*

- Moscato d'Asti e di Canelli o Asti
- Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino

*Liguria*

- Polcevera

*Venezia Tridentina*

- Taroldego
- Vin Santo

*Toscana*

- Chianti
- Chianti classico
- Chianti Colli Aretini
- Chianti Colli Fiorentini
- Chianti Colli Senesi
- Chianti Colline Pisane
- Chianti di Montalbano
- Chianti Rufina

*Marche*

- Verdicchio dei Castelli di Jesi

*Lazio*

- Vino dei Castelli Romani
- Colli Albani
- Colli Lanuviani
- Colonna
- Frascati
- Marino
- Montecompatri
- Velletri

*Abruzzi*

- Cerasuolo di Abruzzo

*Puglie*

- Moscato del Salento o Salento

*Sardegna*

- Moscato di Tempio
- Vernaccia

**ACQUEVITI**

- Grappa
- Centerbe

## SUPPRESSIONS A EFFECTUER

## VINI

*Piemonte*

- Vermouth italiano

*Venezia Tridentina*

- Alto Atesini
- Di Mezzo Lombardo.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président*  
*de la Délégation Française*  
DE PANAFIEU

Monsieur le

*Président de la Délégation Italienne.*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe A, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine françaises qui seront protégées en Italie » soit modifiée comme suit:

LISTE DES APPELLATIONS D'ORIGINE FRANÇAISES  
A INSERER DANS L'ANNEXE A DE L'ACCORD FRANCO-ITALIEN

VINS

*Champagne*

- Rosé des Riceys (vin non mousseux)

*Centre*

- Côteaux du Loir

*Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud-Est*

- Palette
- Crépy
- Fitou
- Clairette de Bellegarde
- Clairette du Languedoc

*Région du Sud-Est*

- Madiran
- Pachirenc de Vic-Bilh

EAUX DE VIE

- Fine Champagne

## EAUX DE VIE REGLEMENTEES

- Calvados de la Vallée de l'Orne
- Calvados du Pays de Merlerault
- Faugères (eau de vie de vin)
- Eau de vie de vin ou de marc du Bugéy
- Eau de vie de vin ou de marc des Côtes de Rhône.

## SUPPRESSIONS A EFFECTUER

## Liste des Appellations d'Origine Simple

- Clairette de Bellegarde
- Vin de Madiran et Pacherenc de Bic Bilh

## Produits divers protégés et reconnus en vertu de la loi du 6 mai 1919

- Galoches d'Aurillac

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA.

Monsieur le

*Président de la Délégation Française*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours des travaux menés du 19 au 23 septembre 1949 par la Commission Mixte franco-italienne prévue par l'accord du 29 mai 1948, la délégation italienne a fait connaître que le Gouvernement italien serait en mesure de protéger efficacement l'appellation d'origine française « Cognac » à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1949.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je prends bonne note de cette communication et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Française*

DE PANAFIEU

Monsieur le

*Président de la Délégation Italienne*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours des travaux menés du 19 au 23 septembre 1949 par la Commission Mixte franco-italienne prévue par l'Accord du 29 mai 1948, la délégation française a fait connaître que le Gouvernement français serait en mesure de protéger efficacement les dénominations italiennes « Asti », « Barbera d'Asti », et « Vermouth de Turin » à dater du 1<sup>er</sup> décembre 1949.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je prends bonne note de cette communication et de vous confirmer l'accord du gouvernement italien sur ce point.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le

*Président de la Délégation Française*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en œuvre de l'accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'accord, en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Française*

DE PANAFIEU

Monsieur le

*Président de la Délégation Italienne*

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'Accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en œuvre de l'accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'accord en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégations Italienne*

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le

*Président de la Délégation Française*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano ».

Poichè si prevede che anche questo disegno di legge richiederà un lungo esame, è opportuno rinviarne la discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

BUIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. Chiedo che anche il disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare » venga rinviato ad una prossima seduta, perchè ho un emendamento da proporre che potrà formare oggetto di una certa discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

È ugualmente rinviata ad una prossima seduta la discussione dei disegni di legge: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della " Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) " », non essendo presente il ministro Campilli, e: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica », dovendosi prevedere che anche su questo disegno di legge si svolgerà un ampio dibattito.

(Così rimane stabilito).

**Presentazione di disegni di legge.**

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (1973);

« Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci » (1974);

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna " in Milano » (1975);

« Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini con sede in Roma » (1976);

PRESIDENTE. Do atto al Ministro della pubblica istruzione della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle finanze, dell'industria e commercio anche quale Presidente del Comitato interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno. Interpellano il Governo per sapere quale programma organico di opere e di disposizioni si intenda stabilire perchè, nel minor tempo possibile, siano riparati i danni nelle regioni colpite dal nubifragio e venga data, alle popolazioni colpite, la doverosa assistenza (373).

ORLANDO, MASTINO, AZARA, LUSSU, SANNA RANDACCIO, DI GIOVANNI, SPANO, MANCINI, SALOMONE, TALARICO, CARBONI, LAMBERTI, LUCIFERO, GIARDINA, OGGIANO, CAVALLERA, PRIOLO, RIZZO Giambattista, MOLÈ Salvatore, REALE Vito, GIUA, ZOTTA, PARATORE.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Ai Ministri dell'Africa italiana e degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti sono stati presi dal Governo affinché gli italiani già residenti in Cirenaica possano ivi ritornare e non siano privati dei loro beni, che ora dovrebbero liquidare con procedura da spoliazione (1855-*Urgenza*).

MENGHI.

Ai Ministri dell'Africa italiana e del tesoro, per conoscere il trattamento usato a favore dei costruttori e dei cottimisti, profughi dalle nostre ex colonie, che sono ridotti a totale rovina per la perdita subita nei loro legittimi crediti per lavori di manodopera eseguiti per imposizione dell'Amministrazione militare e per il mancato risarcimento dovuto per la perdita delle attrezzature di lavoro (1856-*Urgenza*).

MENGHI.

*Interrogazione  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della difesa, per sapere se e quando intenda introdurre nel regolamento dei carceri e reclusori militari il riconoscimento del diritto dei parlamentari (senatori e deputati) a visitare dette case di pena, allo stesso modo che essi possono liberamente recarsi in ogni altra prigione ordinaria; in particolare chiedo di conoscere se il Ministro consideri giustificato il ripetuto rifiuto opposto dai suoi diretti collaboratori alla mia richiesta motivata di visitare, una volta tanto, il reclusorio militare di Gaeta (1909).

MENOTTI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con carattere d'urgenza.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica lunedì 12 novembre, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

2. PIERACCINI ed altri. — Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica (1161).

3. Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).

4. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).

5. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

6. Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni in materia di finanza locale (714).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguìto della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

V. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6 e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VI. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 12,50).





ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCVIII SEDUTA (31 OTTOBRE 1951)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BRASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

premessi che con decisione emessa diversi mesi fa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato dato parere favorevole alla introduzione di varianti nel progetto di esecuzione del bacino idro-elettrico di Monte Castello in Mercato Saraceno (Forlì) in concessione alla Società idro-elettrica Alto Savio (Sidas) i cui lavori, già da lungo tempo iniziati, dovrebbero essere ripresi e condotti a termine;

che la « Sidas » ha costantemente fatto presente la difficoltà di riprendere e condurre a termine fruttuosamente tali lavori sino a quando non si fosse avuta la sistemazione idraulico-forestale della zona limitrofa onde non incorrere negli immane pericoli di interrimento del costruendo bacino, a somiglianza di quanto avvenuto nel bacino costruito più a monte dalla stessa Società sullo stesso fiume, nella località di Quarto;

che anche in vista di queste esigenze il Consorzio di bonifica Savio Borello ha redatto e presentato al Ministero dell'agricoltura un progetto di massima per la sistemazione di detta zona, stralciandolo da quello di sistemazione di tutta la vallata, ordinandolo in forma organica articolata e complessa;

che detti lavori — bacino e sistemazione — necessariamente collegati e interdipendenti, rappresenterebbero una grandiosa opera di rinnovamento e di bonifica di tutta la vallata del Savio, così dolorosamente colpita e depressa, per la disoccupazione, per i franamenti e l'impoverimento delle popolazioni e delle terre minacciate dal pericolo imminente della riduzione o della chiusura delle miniere di zolfo nelle vicine miniere di Perticara colpite da processo di inaridimento;

che detti lavori di sistemazione idraulico-montano-forestale, ridotti e progettati in via di massima, verrebbero a ridurre ed a sanare per mezza generazione il fenomeno della disoccupazione creando un investimento quanto mai utile e redditizio in quanto, rendendo possibile il progettato bacino, verrebbero perfino a permettere l'irrigazione a valle delle zone del Cesenate per una estensione di circa 6.000 ettari di terreno.

Tutto ciò premesso, interrogo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga giusto e giustificato, opportuno e necessario prospettarsi la costruzione di detto complesso di lavori nel piano e nel quadro delle opere straordinarie per le zone depresse centro-nord-Italia, autorizzando intanto, il Consorzio Savio e Borello di Mercato Saraceno a passare alla elaborazione del progetto di esecuzione in accordo con gli organi competenti periferici della Provincia e della Regione e facilitando detti lavori di compilazione e rilievo con anticipazione di congrua, se pure ridotta, somma per le spese che si andranno ad incontrare » (1492).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Savio, in provincia di Forlì, sono stati compresi nel programma delle opere da eseguire con i fondi stanziati con la legge 10 agosto 1950, n. 647, per le aree depresse.

I finanziamenti finora disposti sono di lire 33 milioni per l'esercizio decorso e di altrettante lire per l'esercizio 1951-52.

Negli esercizi successivi saranno disposte nuove e congrue assegnazioni compatibilmente con le altre esigenze.

Questa ripartizione è richiesta dalla stessa natura dei lavori che vanno eseguiti con gradualità di sviluppo nel tempo.

*Il Ministro*  
FANFANI.

CIASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno predisporre indagini per raccogliere elementi al fine di chiarire se, nel quadro della riforma della pubblica amministrazione, convenga ripristinare, sia pure in numero ristretto, le Sottoprefetture che furono soppresse senza discussione dal Governo fascista; potendo ritenersi che il ripristino dei detti uffici possa far capo ai seguenti vantaggi: *a)* decentrare l'attività delle più grandi Prefetture, oggi pletoriche di personale e gravate di troppi compiti; *b)* avvicinare gli amministratori agli amministrati, rendendo più facile agli uni ed agli altri la reciproca conoscenza e l'affiatamento; *c)* creare organi decentrati che riescano di consiglio e di aiuto per le amministrazioni autarchiche controllandole con criteri moderni e non formalistici; *d)* dare una giusta soddisfazione ai Comuni, che essendo sedi di attive ed utili Sottoprefetture, sono stati privati di detta funzione, nonchè ai Comuni che da prima erano prossimi alla sede della Prefettura mentre oggi ne sono molto distanti (1864).

RISPOSTA. — Si premette che nel 1927, con l'abolizione delle Sottoprefetture, furono elevati alcuni circondari a province, portandosi così il numero di queste da 75 a 92.

Altre province furono istituite successivamente.

La creazione di tali nuove province provide ad ovviare alle conseguenze della soppressione di alcune fra le più importanti Sottoprefetture.

Eventuali esigenze di ulteriori decentramenti amministrativi, ove dovessero corrispondere ad effettive e sentite necessità, saranno tenute presenti dal Ministero per i possibili provvedimenti.

*Il Ministro*  
SCELBA.

MUSOLINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per cui, nonostante le sollecitazioni del pubblico, la Società esercizi telefonici (S.E.T.) non ha ancora ripristinato il servizio telefonico in Gallico Superiore, frazione di Reggio Calabria, distrutto dagli eventi bellici del 1943.

Se, tenuto conto dell'importanza di quella linea che costituiva un tempo il mezzo di comunicazione indispensabile a quell'importante centro agricolo-commerciale, quale è anche oggi, non ritenga necessario ed urgente invitare la suddetta Società concessionaria al ripristino, assicurandone l'esecuzione nel più breve tempo possibile (1885).

RISPOSTA. — Prima della guerra, a Gallico Superiore non esisteva posto telefonico pubblico, ma solo abbonati collegati direttamente a Gallico Marina.

Pertanto a norma di legge (articolo 138, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198), qualora gli abbonati intendano chiedere il ripristino degli impianti distrutti, potranno senz'altro ottenerlo pagando alla Società concessionaria il contributo previsto dalla disposizione di legge citata.

Qualora poi la signoria vostra onorevole intenda riferirsi all'impianto di un posto telefonico pubblico, esso non può essere ottenuto senza oneri per il Comune, in quanto che la legislazione vigente prevede l'assunzione a carico dello Stato del contributo dovuto dai Comuni solo nel caso in cui il posto telefonico sia impiantato nel capoluogo del Comune, non in una frazione come è Gallico Superiore.

Pertanto, secondo preventivi già fatti, la spesa a carico del Comune non sarebbe molto rilevante (circa 600.000 lire) e, ove questo venisse nella determinazione di assumersi tale onere, la mia Amministrazione potrebbe anche intervenire presso la Concessionaria onde ottenere una ratizzazione dei versamenti.

*Il Ministro*  
SPATARO.

PALERMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui, nel distretto della Corte di appello di Napoli, gli im-

1948-51 - DCCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

31 OTTOBRE 1951

putati in stato di arresto sono costretti ad assistere all'udienza non liberi nella persona e ciò in spregio alla norma dell'articolo 427 Codice di procedura penale e quali provvedimenti intende adottare perchè la legge sia rispettata (1867).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che da notizie assunte presso la Procura generale della Corte d'appello di Napoli è risultato che in genere presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, salvo casi eccezionali, i detenuti assistono alle udienze liberi nella persona.

Per quanto ha riferimento in modo specifico al Tribunale di Napoli ed a quella Corte di appello è risultato, invece, che per ragioni di sicurezza, i detenuti assistono talvolta alle udienze non liberi nella persona.

Onde ovviare al lamentato inconveniente si è provveduto ad impartire opportune disposizioni ai competenti uffici giudiziari perchè venga in ogni caso rispettato il disposto dell'articolo 427 Codice procedura penale.

*Il Sottosegretario di Stato*  
TOSATO.

PASTORE (LUSSU). — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere per quale motivo alla frontiera di Chiasso sia stato ritirato e non più restituito il passaporto al signor Enrico Berlinguer malgrado il diritto di uscire e di rientrare nel territorio della Repubblica garantito ad ogni cittadino dall'articolo 16 della Costituzione (1839).

RISPOSTA. — Il ritiro del passaporto al signor Berlinguer è stato disposto perchè l'attività da questi svolta all'estero appare pregiudizievole ai fini della sicurezza interna ed internazionale dello Stato.

*Il Ministro*  
SCELBA.

RISTORI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti di quei proprietari di terreni rien-

tranti nei comprensori soggetti alla legge 21 ottobre 1950, n. 841: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » i quali abbattano piante di alto fusto contravvenendo al disposto della legge 18 maggio 1951, n. 333, la quale all'articolo 5 dice testualmente: « Nei terreni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione rispondono della conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni, impianti dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi all'Ente espropriante », danneggiando così il patrimonio fondiario con grave pregiudizio per i contadini futuri assegnatari e per la stessa agricoltura già fortemente depressa. In particolare, l'interrogante si riferisce alle province della Toscana: Pisa, Grosseto, Livorno (1845).

RISPOSTA. — Il lamentato abbattimento di piante di alto fusto nei territori considerati dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, rientrando indubbiamente nella sfera di applicazione dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1951, n. 333, pone in essere la prevista responsabilità dei proprietari e degli enfiteuti per quanto si riferisce alla conservazione dei terreni con le relative piantagioni, costruzioni, ecc., dall'entrata in vigore della legge sino al momento della consegna all'Ente espropriante.

Circa gli eventuali provvedimenti a carico dei contravventori, esplicitamente il successivo articolo 6 della medesima legge dispone che « chiunque sottrae, sopprime, disperde o deteriora le cose soggette all'espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire 100.000, oltre il risarcimento del danno ».

Questo Ministero, non appena pubblicata la citata legge n. 333, impartì a tutti gli Enti e Sezioni di enti di riforma fondiaria opportune disposizioni sulla interpretazione ed applicazione degli articoli 5 e 6.

Gli Enti interessati, compresi della importanza delle disposizioni in parola, le eseguono scrupolosamente. In particolare l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e

del territorio del Fucino ha diramato precise istruzioni ai Centri di colonizzazione e ai direttori di azienda per ribadire la necessità di adottare la massima severità nella applicazione delle citate norme, specie per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni per i normali tagli di sfoltimento di piante sparse su particelle catastali qualificate « arborato ». Contemporaneamente è stato disposto di procedere alla immediata denuncia dei contravventori.

L'Autorità giudiziaria, dal suo canto, non ha mancato di perseguire penalmente le violazioni verificatesi e, in particolare, dalle informazioni assunte presso le Procure della Repubblica di Pisa, Grosseto e Livorno è risultato quanto segue:

*Pisa.* — Alla Pretura di Volterra fu denunciato tale Biagini Ferruccio per abbattimento di n. 20 piante di pino in terreno sottoposto ad esproprio, reato commesso in comune di Montecatini Val Cecina. Il Biagini con decreto penale del 28 settembre u. s. è stato condannato a lire 20.000 di multa.

*Grosseto.* — Sei procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e precisamente: Pretura di Grosseto, un procedimento per abbattimento di 15 piante, definito con decreto penale di condanna a lire 5.000 di multa; Pretura Roccastrada, tre procedimenti non ancora definiti, essendo le relative denunce pervenute recentemente; Pretura di Arcidosso due procedimenti fissati per l'udienza del 23 ottobre corrente.

*Livorno.* — Nessuna denuncia.

*Il Ministro*  
FANFANI.

VACCARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Se non ritenga opportuno, anche nell'interesse della scuola, che al concorso per le presidenze dei Magisteri professionali per la donna pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, del 21 agosto 1951, n. 190 (concorso che andrebbe deserto o quasi per le norme contenute negli articoli 9 e 10 del relativo bando) vengano ammesse anche le attuali presidi con almeno un quinquennio di reggenza; classificate « ottime » e munite del prescritto titolo di studio (1861).

RISPOSTA. — Fra le categorie che a norma del D.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629, possono essere ammesse al concorso a preside nelle scuole di magistero professionale per la donna non è compresa quella in favore della quale si interessa l'onorevole interrogante.

Allo stato attuale manca, pertanto, la possibilità di aderire alla richiesta, dovendo, com'è ovvio, il bando di concorso uniformarsi al disposto del citato decreto n. 629.

Tuttavia, nell'eventualità che si debba procedere ad una modifica delle norme riguardanti i concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione tecnica, potrà essere esaminata la opportunità dell'emanazione di disposizioni di carattere transitorio nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro*  
SEGNI.

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.